Legge doganale

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Linea doganale.

Art. 1.

Il lido del mare, le sponde dei fiumi e dei laghi promiscui, i confini cogli altri Stati formano la linea doganale.

Sono considerati fuori della linea doganale i depositi franchi, non che i due versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di Nizza e di Susa, dichiarati neutrali colla Convenzione internazionale del 7 marzo 1861.

Con reali decreti verranno indicati gli altri territori da considerarsi fuori della linea doganale.

Nei territori neutri verso Nizza e Susa e negli altri territori, che con decreti reali venissero dichiarati fuori della linea doganale, non sono permessi depositi di merci estere soggette a diritti di confine in quantità superiore ai bisogni degli abitanti.

Dogane e loro classificazione

Art. 2.

Lungo la linea doganale ed in alcuni centri commerciali dello Stato sono stabilite dogane di due ordini.

Appartengono al primo ordine quelle che hanno facoltà di fare ogni operazione doganale.

Appartengono al secondo ordine quelle che hanno facoltà di fare operazioni di importazione limitata, di esportazione, di cabotaggio e di circolazione.

Le dogane si dividono in classi secondo l'importanza delle loro operazioni.

Nelle frontiere di terra e di mare, ove le dogane sono collocate in luoghi molto distanti dalla linea doganale, saranno istituiti *posti di osservazione* per vigilare ed accertare l'entrata e l'uscita delle merci. Tali posti sono considerati come sezioni delle dogane.

Con decreti reali saranno determinati il luogo, l'ordine e la classe di ciascuna dogana, le vie da percorrere tra il confine e la dogana per l'entrata e l'uscita delle merci, e la specie di quelle che possono essere importate nelle dogane di secondo ordine, nonchè le dogane abilitate al deposito delle merci e alla attestazione dell'uscita di quelle in transito.

Passaggio della linea doganale

Art. 3.

Le merci non possono traversare la linea doganale di notte, cioè prima di mezz'ora innanzi il sorgere, e più tardi di mezz'ora dopo il tramonto del sole.

Lungo la linea doganale marittima è permesso anche di notte l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono uffici doganali; ma è vietata ogni operazione di imbarco e di sbarco.

A questi divieti possono essere fatte eccezioni dall'Amministrazione.

Carico, discarico e trasbordo delle merci.

Art. 4.

Nessuna operazione di carico, scarico e trasbordo di merci può essere eseguita sulla linea doganale senza permesso della dogana, e senza l'assistenza dei suoi agenti.

Ogni operazione doganale deve essere fatta nei luoghi assegnati dall'Amministrazione.

Prima di compiere le operazioni di scarico o trasbordo i capitani non possono ricevere a bordo nuove merci senza uno speciale permesso del capo dell'ufficio doganale.

Questi può anche permettere che lo scarico ed il trasbordo delle merci avvenga senza l'assistenza degli agenti doganali.

Dichiarazione

Art. 5.

Ogni operazione doganale dev'essere preceduta da una dichiarazione, da farsi dal proprietario delle merci o dal suo rappresentante nelle forme indicate dall'articolo seguente.

I proprietari delle merci possono essere rappresentati o dagli spedizionieri o da altre persone munite di speciale mandato.

Le norme per l'ammissione degli spedizionieri e dei mandatarii presso la dogana sono determinate con decreto reale, udito il Consiglio di Stato.

Art. 6.

La dichiarazione deve essere fatta in iscritto e sottoscritta dal dichiarante. È ammessa la dichiarazione verbale per le merci che i viaggiatori portano per loro uso; e, nei casi consigliati da circostanze locali, potrà essere permessa con decreto del ministro delle finanze.

La dichiarazione scritta deve contenere:

a) il nome e il cognome del destinatario e del suo rappresentante;

b) il luogo di provenienza e quello di destinazione della merce;

c) il numero e la specie dei colli con le marche e cifre numeriche;

d) la descrizione delle merci per ciascun collo, indicandone le qualità secondo le denominazioni della tariffa o le rispettive quantità.

Sarà dichiarato anche il valore, quando trattisi di merci soggette a dazio commisurato al valore.

La dichiarazione è nulla e si considera come non presentata per gli effetti di legge, quando porti correzioni, cancellature od altre alterazioni, quando le indicazioni di quantità o di valore sulle quali debbano essere liquidati i diritti di confine, non vi siano scritte, oltrechè in cifra, anche in lettere, e quando vi sia difetto di qualunque delle altre condizioni previste da quest'articolo.

Art. 7.

La dichiarazione deve farsi nelle dogane di mare di regola entro quindici giorni dall'arrivo del bastimento. In casi eccezionali il capo della dogana ha facoltà di prorogare il detto termine. Presso le dogane della frontiera di terra la dichiarazione dev'essere fatta appena giunte le merci.

La dogana può richiedere tutti i documenti che debbono accompagnare le merci, e dovrà farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni della dichiarazione e lo stato del carico.

La dogana può permettere al proprietario od a chi lo rappresenta di fare scaricare le merci e di verificarne alla presenza di un impiegato la qualità e la quantità prima di stendere la dichiarazione.

È permesso mutare la dichiarazione presentata solo in ciò che riguarda la destinazione doganale delle merci, ma prima che ne sia intrapresa la visita.

Visita

Art. 8.

Fatta la dichiarazione, si procede alla verificazione delle merci ed alle scritture sui registri doganali. A tal uopo i colli debbono essere aperti negli uffici della dogana alla presenza degli agenti doganali e delle persone interessate, o dei loro rappresentanti.

I corrieri ed appaltatori postali di terra e di mare sono esenti dalle visite e dalle prescrizioni doganali per i plichi delle lettere e delle carte descritti nel foglio di via.

Pagamento e riscossione dei diritti e delle spese

Art. 9.

I diritti di confine, quelli di magazzinaggio, quelli di bollo e

qualsiasi altro diritto inerente alle operazioni doganali sono regolati e riscossi secondo le speciali leggi e tariffe.

Sono a carico del contribuente le spese di bollo ai colli, di lamine o di altri contrassegni, e le indennità agli impiegati ed agenti doganali per operazioni fuori del circuito doganale o dell'orario normale d'ufficio, giusta le norme stabilite dal Ministero delle finanze.

Sono pure a carico del contribuente le spese di facchinaggio, secondo i regolamenti e le tariffe locali.

I diritti e le spese debbono essere pagati appena compiute le operazioni doganali.

Ai termini della presente legge, per diritti di confine s'intendono i dazi d'entrata, quelli di uscita o le sopratasse.

Effetti della mancanza della dichiarazione

Art. 10.

In caso di rifiuto o di ritardo, oltre i termini stabiliti, ad esibire la dichiarazione e gli altri documenti prescritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e di custodirle nei magazzini doganali o in altri, a rischio e spese del vettore o del proprietario.

Decorsi tre mesi dal giorno dell'arrivo senza che sia presentata la dichiarazione o senza che la dichiarazione sia stata seguita dalla visita, le merci saranno ritenute come abbandonate e a disposizione dell'Amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.

Decorso un altro mese, la dogana procederà alla vendita delle merci nei modi determinati da regolamento speciale.

Tali termini potranno essere abbreviati, quando si tratti di merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.

Art. 11.

L'apertura dei colli, in assenza delle persone interessate, dovrà essere fatta coll'intervento dell'autorità giudiziaria.

La somma incassata, dopo defalcati i diritti, le multe e le spese, sarà consegnata ai proprietari, ovvero depositata nella Cassa dei depositi e prestiti.

Anche quando la dichiarazione sia seguita dalla visita e la dogana non abbia potuto ricuperare il suo credito da chi è tenuto al pagamento delle somme liquidate, le merci saranno ritenute a disposizione dell'Amministrazione.

Le merci non potranno essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine, salvo il caso in cui l'acquirente si obblighi a provvedere subito alla loro riesportazione, adempiendo alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

In fino a che non sia seguita la vendita, i proprietari o coloro ai quali le merci sono destinate, possono ricuperarle, previo il pagamento dei diritti di confine, di quelli accessori, delle multe e delle spese.

Ove si tratti di merci che non sieno state già dichiarate e visitate per l'importazione, i diritti di confine saranno pagati solo quando le merci vengano destinate al consumo nello Stato.

Lamine, piombi ed altri contrassegni

Art. 12.

I colli di merci estere, che vengano trasportati da una dogana all'altra, devono, salve le eccezioni indicate dagli articoli 36 e 61, essere muniti di bollo a piombo o di altro contrassegno, che ne accerti la identità.

Sono soggetti ad un contrassegno speciale (lamina o piombo) i tessuti esteri, salve le eccezioni indicate nell'articolo 34.

Il Ministero delle finanze potrà permettere l'apposizione di particolari contrassegni ai tessuti nazionali, e di uno speciale a quelli che si vogliono spedire in cabotaggio.

Spetta al Ministero delle finanze di stabilire le forme e modalità delle lamine, dei piombi e degli altri contrassegni, e la tassa che per la apposizione di essi dovrà essere pagata dagli speditori della merce.

Garanzia dei diritti, delle multe e delle spese

Art. 13.

Le merci immesse in dogana per qualunque destinazione, quando non siano soggette a confisca, guarentiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle multe e delle spese d'ogni specie, che deve riscuotere la dogana a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, guarentiscono, a preferenza di ogni altro creditore, il pagamento delle multe e delle spese di giustizia dovute dai proprietari degli stessi, in qualità di contravventori o di responsabili a termini di legge.

Bolletta.

Art. 14.

In prova delle seguite operazioni è data al proprietario della merce la *bolletta* che attesta il pagamento dei diritti di confine, o la cauzione data pel passaggio ad altra dogana, o l'adempimento delle condizioni per la circolazione o per l'esportazione delle merci.

La *bolletta* della dogana è il solo documento che prova il pagamento dei diritti di confine; essa non potrà valere più di un anno dalla data della sua emissione. Si fa eccezione pei tessuti muniti di lamina all'atto dello sdoganamento, pei quali la prova del pagamento dei diritti di confine è solamente il contrassegno apposto dalla dogana.

Ingiunzione e prescrizione

Art. 15.

I diritti dovuti e, in tutto o in parte, non riscossi, si esigeranno mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione, entro il termine perentorio di giorni quindici, dalla data della seguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi due anni dal giorno nel quale avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione, quando nel detto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente; ovvero quando l'impiegato che aveva il dovere di promuovere l'azione contro il debitore, l'abbia invece lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta, quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso, il termine utile di due anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudizio penale.

Rimborsi.

Art. 16.

Il contribuente ha pure diritto al risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione, o da applicazione di un diritto di confine diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purchè ne sia fatta domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata della bolletta di pagamento originale. Trascorso il biennio l'azione rimane estinta.

Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso, senza che occorrano domande degli interessati.

Non sono ammessi i reclami sulla qualificazione e sul peso delle merci già asportate dalla dogana.

Effetti della importazione e della esportazione

—

Art. 17.

Le merci estere sbarcate sono pareggiate alle nazionali.

Le merci nazionali esportate sono considerate come estere, eccetto i casi di cabotaggio, di circolazione e di esportazione temporanea.

Naufragi.

—

Art. 18.

Nei casi di naufragi saranno osservate le disposizioni del regolamento per la marina mercantile.

Gli agenti dell'Amministrazione delle finanze dovranno pertanto limitarsi ad accorrere e prestare, con tutti i mezzi possibili, aiuto e sollievo ai naufraganti, provvedendo secondo le loro attribuzioni alla tutela degli interessi doganali di concerto coll'Amministrazione locale della marina mercantile.

Nei luoghi in cui non esistono tali Amministrazioni, e le loro incombenze sono invece affidate ad agenti doganali, questi entrano negli obblighi e nei diritti attribuiti, ad essi amministratori, dal predetto regolamento.

La dogana presso la quale sono recate le merci, ha la facoltà di compiere tutte le operazioni che potranno essere necessarie secondo la loro destinazione.

Forza maggiore e fortuiti eventi.

—

Art. 19.

L'inosservanza di prescrizioni doganali per provata forza maggiore non trae seco conseguenze penali. La prova degli avvenimenti fortuiti è a carico dei capitani, dei conduttori e degli altri interessati nelle forme stabilite dalle leggi.

Espropriazione od occupazione temporanea di locali.

—

Art. 20.

Si potrà procedere a titolo di pubblica utilità all'espropriazione od all'occupazione temporanea di terreni o di locali indispensabili agli uffici e posti doganali ed alla vigilanza, facendo luogo ai compensi voluti dalle leggi.

Edifici lungo il lido del mare

—

Art. 21.

Non è permesso di erigere edifici lungo il lido del mare senza l'autorizzazione dell'intendente di finanza.

TITOLO II.

DEGLI ARRIVI E DEI MANIFESTI

—

Arrivi da terra

—

Art. 22.

Le merci che arrivano per via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di frontiera. Se la dogana è dentro la linea doganale, debbono percorrere senza deviare la strada designata dai regolamenti. Se si presentano ad una dogana che non abbia facoltà di riceverle, saranno esportate a spese del conducente, oppure accompagnate con bolletta di cauzione, come quella che si dà per le merci spedite con esenzione di visita, alla prossima dogana a ciò autorizzata.

Si potranno invece accompagnare con scorta quando la dogana autorizzata non disti più di dieci chilometri.

Arrivi da laghi

—

Art. 23.

Le merci estere che vengono trasportate sul lago Maggiore o su quello di Garda per essere introdotte nello Stato, sia per consumo, sia per altra destinazione, debbono essere presentate ad una delle estreme dogane nazionali o non possono traversare il lago senza la bolletta di pagamento o di cauzione.

Sono eccettuate quelle trasportate dai piroscafi che hanno a bordo agenti doganali.

Nei laghi e fiumi promiscui è proibito di bordeggiare o di mettersi in comunicazione colla terra in modo che sia agevole caricare o sbarcare merci dove non siano uffici doganali.

Gli agenti doganali debbono arrestare e visitare (salva l'osservanza dei patti internazionali) le barche che danno indizio di contrabbando e scortarle alla prossima dogana, stendendo processo verbale.

Arrivi da mare - Obbligo del manifesto del carico

—

Art. 24.

I capitani dei bastimenti, entro i dieci chilometri dal lido, devono essere muniti del manifesto del carico, salva l'eccezione dell'articolo 32.

Gli agenti doganali in detto spazio possono recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a cento tonnellate, e farsi esibire il manifesto e gli altri documenti del carico.

Mancando il manifesto per un bastimento destinato ad un porto nazionale, o in caso di indizio di contravvenzione, debbono scortarlo alla prossima dogana, adempiendo a quanto è prescritto dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Pei bastimenti di maggiore portata limiteranno la vigilanza sui loro movimenti lungo il litorale, e quando si tentasse di scaricare o trasbordare merci, potranno richiedere i documenti di bordo; ed accompagnarli alla più vicina dogana per stendere il verbale di contravvenzione.

Art. 25.

Il manifesto del carico, che per effetto del precedente articolo i capitani dei bastimenti provenienti dall'estero devono presentare agli agenti di finanza, deve essere quello rilasciato agli stessi capitani dall'autorità doganale o portuaria, quante volte il bastimento giunga da luogo nel quale si rilascia il manifesto di partenza.

Il Governo del Re, quando lo esigano circostanze eccezionali, potrà prescrivere, con decreto reale, che i capitani di bastimenti provenienti da luoghi nei quali non si rilascia il manifesto di partenza, siano muniti di un manifesto vidimato dall'autorità consolare italiana.

Divieto di approdo dove non sono dogane

—

Art. 26.

È vietato ai bastimenti di qualunque portata, carichi di merci, di rasentare il lido, di gettar l'àncora, e di approdare in luoghi dove non siano uffici doganali.

I bastimenti debbono ancorarsi nei luoghi a tal uopo destinati.

Presentazione del manifesto del carico.

—

Art. 27.

Il capitano del bastimento in ogni porto o spiaggia, qualunque sia la causa per la quale vi approda e quanto il tempo che vi rimane, deve presentare alla dogana il *manifesto del carico*. Se il bastimento è partito da un porto dello Stato, il manifesto del carico sarà supplito dal manifesto di partenza prescritto dall'articolo 32.

La dogana può domandare al capitano tutti gli altri documenti di bordo, e dovrà farlo quando insorgano dubbi tra le indicazioni del manifesto e lo stato del carico.

Contenuto del manifesto del carico.

Art. 28.

Nel manifesto del carico si deve esprimere il nome e la portata del bastimento, la provenienza, gli approdi fatti durante il viaggio, il numero degli uomini dell'equipaggio, la indicazione sommaria della varia specie del carico, il numero e la qualità dei colli, le loro marche e cifre numeriche ed i documenti che li accompagnano. I numeri dei colli debbono essere ripetuti con lettere.

Non è obbligatoria l'inscrizione sul manifesto dei bagagli dei viaggiatori, purchè non presentino esternamente la forma di colli commerciali.

Il manifesto sarà diviso in due parti, indicanti l'una le merci estere e l'altra le nazionali. Sì nell'una come nell'altra parte le merci destinate a luoghi diversi di arrivo debbono annotarsi separatamente.

Il manifesto deve essere scritto in inchiostro, senza correzioni, cancellature od alterazioni, e sottoscritto dal capitano.

Mancando alcuno dei suddetti requisiti, il manifesto è restituito e si considera come non presentato.

Termine per la consegna del manifesto del carico.

Art. 29.

Quando il bastimento è subito ammesso a libera pratica, il manifesto deve essere consegnato entro ventiquattro ore dall'approdo.

Arrivando di notte, le ventiquattro ore decorrono dallo spuntare del sole.

Quando la nave sia mossa sotto riserva, conforme i regolamenti sanitari in vigore, il capitano deve fare una dichiarazione a voce agli agenti della dogana e della sanità, i quali del deposto fanno un processo verbale.

Se la nave è sottoposta a contumacia, il manifesto deve essere consegnato alla dogana nelle ventiquattro ore dall'arrivo per mezzo dell'ufficio di sanità.

Effetti della mancanza del manifesto

Art. 30.

In caso di rifiuto o di ritardo, oltre il termine stabilito, al esibire il manifesto, e gli altri documenti prescritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e di farle custodire nei magazzini doganali o in altri, a rischio e spese del capitano.

Sbarco e presentazione delle merci

Art. 31.

Per lo sbarco e la presentazione delle merci alla dogana deve essere esibita alla medesima una copia del manifesto o la dichiarazione del negoziante o di chi lo rappresenta.

Le merci con altro destino possono rimanere sul bastimento, e la dogana ha il diritto di mettere su questo le sue guardie ed usare altre cautele quando lo stimi opportuno. Per esse si darà una bolletta detta *lasciapassare* affine di legittimare l'uscita dal porto.

Il capitano deve ad ogni richiesta render conto delle merci manifestate.

Le merci presentate ad una dogana non autorizzata a riceverle saranno respinte con un *lasciapassare*, se il bastimento è della portata superiore a trenta tonnellate; in caso contrario saranno accompagnate con bolletta di cauzione alla più vicina dogana che sia a ciò autorizzata.

Manifesto e permesso di partenza

Art. 32.

I capitani debbono, prima di partire, presentare alla dogana per la *vidimazione* il manifesto di partenza delle merci caricate o rimaste a bordo coll'indicazione delle bollette e dei documenti che riguardano il carico.

Sono dispensati dal suddetto obbligo i capitani che fanno il cabotaggio con barche di portata non maggiore di 20 tonnellate, e solamente con merci di produzione nazionale, non soggette a dazio di uscita, o quando l'importo totale di questo non superi lire venticinque. Essi però si provvederanno del *lasciapassare*.

L'Amministrazione può, in casi speciali, dispensare i capitani dall'obbligo di provvedersi del *lasciapassare*.

È vietato di allontanarsi dal porto o dalla spiaggia senza permissione scritta della dogana e dell'autorità marittima del porto, la quale non la dà, se non è provato il pagamento dei diritti doganali e marittimi.

Sotto la denominazione di capitani sono compresi tutti i conduttori di navi o di barche.

TITOLO III.

DELL' IMPORTAZIONE

Bolletta di importazione

Art. 33.

Dopo la verificazione delle merci, e liquidati ed esatti i diritti, è consegnata ai contribuenti la bolletta di sdoganamento, mercè la quale essi avranno la permissione di levare le merci dalla dogana e di condurle al luogo dove sono destinate.

Oltre quanto è compreso nella dichiarazione, nella bolletta deve essere indicato il giorno e l'ora in cui è consegnata.

Per le merci non soggette a diritti di confine presentate alla dogana è data una bolletta che attesta la loro qualità, la quantità ed il valore.

Bollatura dei tessuti esteri

Art. 34.

I tessuti esteri debbono, all'atto dello sdoganamento, essere muniti di un contrassegno (lamina o piombo) nel modo che sarà determinato dal Ministro delle finanze.

Ne sono eccettuati:

a) i tessuti di lino e di canapa greggi, lisci, aventi 10 fili elementari o meno fra catena e trama nel quadrato di cinque millimetri di lato ed i tappeti da pavimento;

b) i tessuti che i particolari introducono e trasportano per proprio uso, quando i diritti di confine non superino lire dieci;

c) i lavori a maglia, gli oggetti minuti e gli abiti fatti.

Con decreto reale potranno assoggettarsi od escludersi da questo obbligo altre qualità di tessuti, specialmente nei casi di mutamento di tariffa.

È data facoltà ai proprietari di far munire del contrassegno tutti gli altri tessuti esteri pei quali esso non è obbligatorio.

Concessioni speciali per alcuni prodotti dei territori neutri

Art. 35.

I prodotti del suolo e della pastorizia ricavati nei territori neutri verso Nizza e Susa, e nei territori che, giusta la facoltà data con l'articolo 1, venissero con decreti reali dichiarati fuori della linea doganale, potranno essere immessi al di qua della linea doganale con esenzione dai diritti di confine nelle quantità e con le formalità che prescriverà il Ministro delle finanze.

TITOLO IV.
DELLA SPEDIZIONE DI MERCI DA UNA DOGANA ALL'ALTRA E DEL TRANSITO

Bolletta di cauzione per trasporto di merci da una dogana all'altra

Art. 36.

Per le merci estere che si spediscono da una dogana ad un'altra *per la via di terra* per ulteriori operazioni doganali, si deve fare la dichiarazione scritta nei modi stabiliti all'articolo 6, indicandovi la dogana per la quale sono destinate, e dare garanzia per la loro presentazione nel tempo stabilito, mediante deposito o cauzione per la somma dei diritti di confine e pel massimo delle pene stabilite pel caso della omessa loro presentazione.

La dogana, dopo fatta la visita, applica il bollo ai colli, per accertarne l'identità, nei seguenti casi: 1° quando i diritti di confine sulle merci siano superiori a lire venti il quintale e non si tratti di merci di grossa mole e facilmente descrivibili; 2° quando le merci presentino pericolo di sostituzione con altre simili di origine nazionale.

La dogana, dopo apposti i bolli, dà una *bolletta di cauzione*, la quale, oltre le indicazioni della bolletta di pagamento, determina il tempo entro il quale le merci debbono giungere alla dogana di destinazione, e quello entro il quale si deve far pervenire alla dogana di partenza la prova dell'arrivo.

La matrice della detta bolletta di cauzione deve essere firmata dal dichiarante e, se vi è garanzia, anche dal garante.

La spedizione di merci estere da una dogana all'altra *per la via di mare* dovrà essere accompagnata da *lasciapassare*, se la portata del bastimento è superiore a trenta tonnellate, o da bolletta di cauzione negli altri casi.

Spedizione di merci senza visita

Art. 37.

La dogana potrà dare la *bolletta di cauzione* senza precedente verificazione delle merci, quando i colli sieno fatti a macchina in modo da non far temere alterazioni e siano distinti coi contrassegni indicati nell'articolo 12, oppure quando, a spese delle persone interessate e nei modi che determinerà il Ministero delle finanze, sieno assicurati con doppio involto e doppio piombo.

La cauzione per le spedizioni di merci in esenzione di visita verrà prestata in ragione di lire venti a titolo di diritti di confine e di altrettanto per le multe per ogni chilogramma di peso lordo.

La richiesta per l'esenzione della visita deve farsi nella dichiarazione, indicando il peso lordo, le marche ed il numero dei colli, non che il contenuto di essi, secondo le denominazioni commerciali o della tariffa doganale.

Le merci spedite per strade ferrate potranno godere delle suddette facilitazioni, anche se non sieno in colli fatti a macchina, od assicurati con doppio involto e con doppio piombo, semprechè sieno riposte in carri (vagoni) o recipienti ammessi dall'Amministrazione finanziaria e chiusi coi contrassegni della dogana.

Chi esercita strade ferrate è responsabile della esattezza delle spedizioni.

Art. 38.

Il Ministro delle finanze potrà permettere che alcune merci destinate da una dogana ad un'altra, introdotte per luoghi alpestri e sommamente disagiosi, siano dichiarate genericamente ed esentate in tutto od in parte dalla visita, prescrivendo le cautele da osservare e la cauzione da dare.

Discarico della bolletta di cauzione.

Art. 39.

Giunte le merci alla dogana alla quale sono dirette, il proprietario o chi lo rappresenta deve, entro quindici giorni, dichiarare la loro destinazione doganale.

Se dalla visita non risultino irregolarità, la dogana dà un certificato di scarico, il quale libera dall'obbligo contratto colla bolletta di cauzione.

Se visitando le merci si trova differenza con quanto è indicato nella bolletta di cauzione, o se i colli giungono alterati, si deve sospendere la consegna del certificato di scarico, o limitarlo ai soli colli pei quali non siansi riscontrate irregolarità facendo verbale per gli altri.

Il certificato di scarico può essere dato anche prima della verificazione quando i colli spediti con esenzione di visita siano riconosciuti intatti e non siavi alcun sospetto di frode.

Di regola le merci giunte in esenzione di visita non possono più rispedirsi senza essere visitate. Sarà fatta però eccezione per i bagagli dei viaggiatori, per le spedizioni di merci col mezzo delle strade ferrate e per altri casi speciali che presentino difficoltà all'eseguimento della visita.

La presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza dà diritto allo scioglimento della cauzione o di parte di essa.

Mancando il certificato, la dogana di partenza fa il verbale di contravvenzione.

La restituzione delle somme depositate nella dogana di partenza può essere fatta in quella di arrivo.

Quest'ultima è considerata in tali casi come dogana di confine.

In caso di rifiuto o di ritardo, oltre i termini stabiliti, ad esibire la dichiarazione, si procederà ai sensi degli articoli 10 e 11.

Spedizione di merci in transito

Art. 40.

Le norme stabilite per la spedizione da una dogana all'altra di merci estere soggette a diritti di confine debbono seguirsi anche per le merci che traversano il territorio dello Stato. La spedizione di merci con destinazione da una dogana ad un'altra può essere mutata in transito, e la spedizione di transito può essere cambiata in altra qualsiasi destinazione doganale. In questi casi si osservano le regole che riguardano la nuova destinazione.

Consegna del certificato di scarico

Art. 41.

Quando sia accertata la identità delle merci destinate al transito e la loro uscita fuori della linea doganale, è dato il certificato di scarico della bolletta di cauzione.

Le merci di transito potranno per via di mare uscire soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di 30 tonnellate.

Questa prescrizione è applicabile anche per le merci che escono dai depositi franchi.

TITOLO V.
DEL DEPOSITO E DELLA RIESPORTAZIONE

Capitolo I.
Depositi doganali

Diverse specie di depositi

Art. 42.

Le merci estere soggette a diritti di confine sono ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o in magazzini dati da essa in affitto, o in difetto di questi in altri di proprietà privata verificati ed approvati dall'autorità doganale.

Saranno indicate con ispeciali disposizioni quelle merci che non possono essere ammesse a deposito.

I municipi, le società commerciali ed i privati che volessero

stabilire per conto proprio depositi doganali, potranno esservi autorizzati con decreto reale, che determinerà le condizioni per l'amministrazione del deposito e per la sicurezza dei diritti doganali.

Entrata delle merci in deposito

Art. 43.

La domanda per porre le merci in deposito deve essere fatta con dichiarazione scritta, in conformità all'articolo 6.

Prima che le merci sieno messe nei magazzini, se ne deve verificare la quantità e la qualità, annotandole nei registri doganali.

Per le merci collocate nei magazzini di proprietà privata deve essere data cauzione pei diritti, le multe o le spese.

Durata del deposito

Art. 44.

Le merci sotto la diretta custodia della dogana potranno di regola rimanere in deposito due anni, non computando nè i mesi nè i giorni dell'anno in corso. Sulla domanda del deponente l'intendente di finanza potrà prorogare il termine sino ad altri due anni. Passati questi termini, si procederà secondo il disposto degli articoli 10 e 11.

Gli altri depositi non hanno limite di tempo.

Effetti del deposito

Art. 45.

Le merci che sono nei depositi doganali possono ricevere in tutto o in parte qualsiasi destinazione doganale.

Uscita delle merci dal deposito

Art. 46.

Per estrarre le merci dal deposito, il proprietario deve fare una dichiarazione specificata nelle forme prescritte, indicando la loro nuova destinazione.

Volendo riesportarle all'estero, la dogana fa la verificazione e ne vigila la uscita fuori della linea doganale.

La riesportazione per via di mare può farsi soltanto sopra bastimenti di una portata maggiore di trenta tonnellate. Questa prescrizione è applicabile anche al trasbordo delle merci destinate alla riesportazione.

Se le merci sono spedite ad altra dogana, si consegna una bolletta di cauzione o *lasciapassare* ai termini dell'articolo 36.

Deposito sotto diretta custodia della dogana

Art. 47.

Durante il deposito nei magazzini sotto la diretta custodia della dogana, le merci che ne sono suscettibili dovranno essere racchiuse in colli, e questi bollati.

Il proprietario può vigilare sulle merci, e colla permissione del capo della dogana ha facoltà di disfare i colli ed estrarne campioni alla presenza di agenti doganali.

Il diritto di *magazzinaggio* è dovuto anche per quelle merci che si trovassero avariate.

Consegna della ricevuta delle merci

Art. 48.

Il proprietario delle merci poste sotto la diretta custodia della dogana può avere una ricevuta nella forma che sarà determinata dal Ministro delle finanze.

Sopra questa ricevuta saranno annotate le estrazioni delle merci fatte in una o più volte, e la ricevuta stessa sarà restituita alla dogana, quando tutte le merci saranno estratte dai magazzini. In caso di smarrimento della ricevuta le merci potranno essere restituite previa cauzione.

Avarie e casi di forza maggiore

Art. 49.

La dogana non risponde delle avarie o dei deperimenti naturali delle merci depositate, nè dei casi di forza maggiore.

Deposito nei magazzini di affitto o di proprietà privata

Art. 50.

Nei magazzini della dogana dati in affitto, e in quelli di proprietà privata, il proprietario o il suo rappresentante ha facoltà di custodire le merci come meglio crede, senza ingerenza della dogana.

La proprietà delle merci per tuttociò che riguarda il deposito, i diritti di confine, le multe e le spese, è presunta di pien diritto nel possessore del magazzino fino a che le merci non sieno uscite dal deposito.

Il trasferimento delle merci dai magazzini di un negoziante a quelli di un altro deve essere preceduto dalla dichiarazione di entrambi, e seguito dai corrispondenti passaggi da un conto all'altro.

L'entrata nei magazzini dati in affitto non è permessa che nelle ore stabilite per le operazioni doganali.

I magazzini di privata proprietà saranno chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimarrà presso la dogana. Non si può entrare in questi magazzini senza la permissione della dogana, e senza l'intervento di agenti doganali, salvo le eccezioni per alcune merci, che il Ministro delle finanze potrà permettere.

Il negoziante che personalmente o per mezzo dei suoi agenti rompesse tale divieto, non potrà più godere per tre anni del deposito nei magazzini di proprietà privata.

Cali di tolleranza

Art. 51.

Per le merci soggette a calo di giacenza depositate in magazzini dati in affitto o di proprietà privata è concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo naturale. La specie delle merci ammesse all'abbuono e la misura di questo verranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Pei periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.

L'abbuono è accordato solo quando le deficienze sussistano realmente.

Vigilanza delle merci nei magazzini d'affitto o di proprietà privata.

Art. 52.

La dogana esercita continua vigilanza sui magazzini d'affitto e su quelli di proprietà privata, e dovrà fare verificazioni ordinarie ogni due anni, e potrà farne altre improvvise o straordinarie quando lo creda opportuno.

La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico dell'esercente il deposito. Quella delle straordinarie è a carico dell'esercente nel solo caso che si verifichi una differenza di qualità, o di quantità che superi il due per cento oltre i cali di tolleranza.

CAPITOLO II.

Magazzini generali.

Art. 53.

I magazzini generali rispondono verso l'erario pubblico dei

diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

Sotto la responsabilità degli esercenti i magazzini generali e col consenso della dogana, potranno nel recinto dei magazzini stessi esservi locali separati destinati a magazzini privati.

I magazzini generali sono sottoposti ai regolamenti che potranno imporsi dall'Amministrazione delle gabelle, previo decreto reale, sentito il Consiglio di Stato.

Capitolo III.

Depositi franchi

—

Art. 54.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere a corpi morali, ed a privati, l'istituzione di depositi franchi nelle principali città marittime del Regno, sempreché la domanda sia accompagnata da favorevole parere della Camera di Commercio e del municipio, nella cui circoscrizione il deposito franco si intende di istituire.

Tale concessione non potrà ottenersi quando i locali che si intendono destinare a deposito franco non presentino sufficiente garanzia contro ogni possibile frode.

Art. 55.

Mediante regolamento da approvarsi per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato e le rispettive Camere di commercio, saranno stabilite le norme di vigilanza per l'introduzione nei depositi franchi ed estrazione delle merci.

Le Camere di commercio dovranno concorrere coi delegati del Governo al mantenimento del buon ordine, e delle discipline del personale addetto ai depositi franchi.

Nel regolamento saranno indicate le merci escluse dai depositi franchi.

Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto sono applicabili le pene stabilite dalla presente legge.

Art. 56.

Qualora in un deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sarà in facoltà del Governo di stabilire con reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporanee o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gl' interessi dello erario.

Art. 57.

La spesa occorrente per i fabbricati di cui all'art. 54, e quella eventualmente necessaria per la rigorosa vigilanza del recinto franco, rimarranno a carico dei corpi morali e dei privati che avranno fatta richiesta della loro istituzione.

Art. 58.

Per la temporanea custodia delle merci che arrivano da mare, potranno anche essere istituiti nei principali porti del Regno e sulle banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni, ove le merci possono essere collocate senza dichiarazione e senza visita, e starvi quel numero di giorni acconsentito dalle esigenze del pubblico servizio e dall' interesse dell'erario.

Il Ministro delle finanze, sentita la Camera di commercio, determinerà la durata della giacenza delle merci nei capannoni, nonchè le discipline per la rigorosa vigilanza su di esse; e saranno applicabili per i capannoni le disposizioni contenute nell'articolo 56.

Anche in tali capannoni il proprietario potrà manipolare le merci come meglio crede.

La spesa per la costruzione dei capannoni deve essere sostenuta dai commercianti, dai comuni e dalle Camere di commercio che ne abbiano fatta richiesta.

TITOLO VI.

DELLA ESPORTAZIONE

—

Dichiarazione e bolletta

—

Art. 59.

La dichiarazione delle merci destinate all'esportazione può essere fatta verbalmente alle dogane di frontiera.

Per le merci ammesse alla restituzione dei diritti pagati al momento della importazione delle materie prime si fa la dichiarazione scritta.

Se le merci sono soggette a diritti di confine, dopo fattane la verificazione e pagati i diritti, la dogana consegna la bolletta di pagamento, la quale, oltre al nome del contribuente e la quantità, qualità e valore delle merci, indica la strada da percorrere ed il tempo entro il quale debbono passare la linea doganale. Trascorso detto termine, la bolletta non è più valida, tranne i casi in cui per fortuna di mare la merce non si potè intieramente imbarcare.

Non si restituiscono i diritti pagati, quando anche la esportazione delle merci non avesse effetto.

Per le merci non soggette a diritti di confine si verificherà soltanto la specie e si darà una bolletta nella quale si indicherà la quantità ed il valore secondo la dichiarazione.

TITOLO VII.

DEL CABOTAGGIO E DELLA CIRCOLAZIONE

—

Spedizione delle merci nazionali

—

Art. 60.

Le merci nazionali che sono spedite da un luogo all'altro della frontiera per rientrare nella linea doganale per via di mare o per quella dei fiumi e laghi promiscui, conservano la nazionalità, purchè non abbiano toccato territorio straniero. Se una nave in cabotaggio tocca per forza maggiore un porto estero, la merce non perde per questo la nazionalità.

Il Ministro delle finanze può permettere che le merci tocchino od attraversino un territorio straniero, senza che perciò abbiano a riguardarsi come estere.

Bollo da apporre ai colli

—

Art. 61.

Il Ministro delle finanze stabilirà quali merci debbano essere racchiuse in colli bollati. Pei tessuti esteri sottoposti a contrassegno obbligatorio basterà che siano muniti di questo.

Gli altri tessuti esteri o quelli nazionali che non fossero stati sottoposti al contrassegno facoltativo, saranno o muniti di un contrassegno speciale, o formati in colli a macchina in modo da non lasciar temere alterazione, od assicurati con doppio involto e con bollo a piombo, come si fa per le merci estere che si spediscono senza essere sottoposte a visita.

Consegna della bolletta di cauzione
o di lasciapassare

—

Art. 62.

Per la uscita delle merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio si dà il *lasciapassare* che indica la qualità, la quantità, i numeri, le marche dei colli e la dogana di frontiera da dove debbono uscire, o quella per dove debbono entrare, nonchè il termine di tempo prefisso. Se tali merci sono soggette a dazio d'uscita, la cui somma collettiva superi lire 25, debbono essere invece accompagnate da bolletta di cauzione pel dazio inerente.

Per le merci che escono in cabotaggio, le cui similari estere

non sono soggette a dazio d'importazione si dà un *lasciapassare*, osservate solo le formalità prescritte per l'esportazione.

Gli agenti doganali attesteranno sulla bolletta di cauzione e su quella detta *lasciapassare* l'imbarco e l'uscita delle merci fuori della linea doganale.

Ritorno delle merci nella linea doganale

Art. 63.

Quando il bastimento rientra nella linea doganale, deve essere presentato il manifesto di partenza od il *lasciapassare* a norma del prescritto dall'articolo 32.

Le merci sono riconosciute e confrontate colle indicazioni della bolletta di cauzione o dei rispettivi *lasciapassare* da cui le singole partite devono essere accompagnate.

Se non è riconosciuta la loro identità, quand'anche munite di doppio involto, o se il termine da prescriversi nella bolletta di cauzione o nel *lasciapassare* per la reimportazione della merce fosse scaduto da tre mesi, vengono considerate estere.

Gli stessi riconoscimenti avranno luogo per le merci che rientrano per la frontiera di terra, le quali dovranno essere confrontate colla relativa bolletta e considerate come estere, ove non ne sia riconosciuta l'identità, o se il termine della bolletta sia scaduto da un mese.

Cabotaggio per mezzo di piroscafi delle Società di navigazione sovvenzionate dallo Stato

Art. 64.

Il trasporto delle merci nazionali da un porto all'altro dello Stato in apposita stiva o parte di stiva dei piroscafi delle Società di navigazione sovvenzionate, adattata e chiusa nei modi stabiliti dalle dogane è sottoposta al solo riscontro esteriore dei colli in confronto delle liste di carico, nelle quali saranno descritte le merci secondo le relative polizze di carico.

Equipaggi e suppellettili d'uso

Art. 65.

Il trasporto degli equipaggi, degli strumenti d'arte e delle suppellettili d'uso dei viaggiatori o di coloro che cambiano domicilio nel territorio nazionale non è soggetto ad alcuna formalità, quando ha luogo senza toccare territorio straniero.

TITOLO VIII.

DELLA VIGILANZA NELLE ZONE E NELL'INTERNO DEL TERRITORIO DELLO STATO E DELLE PERQUISIZIONI

Zone di vigilanza

Art. 66.

Al confine di terra fino alla distanza di dieci chilometri dalla frontiera, e al confine di mare fino alla distanza di cinque chilometri dal lido, è stabilita una zona, detta *di vigilanza*, nella quale il trasporto o la detenzione di alcune merci sono sottoposti a speciali discipline, all'intento di impedire il contrabbando.

Tale zona si potrà anche estendere oltre le dette rispettive misure chilometriche, dove occorra, per regolarne meglio il tracciato nell'interesse del servizio di sorveglianza, e specialmente dove sianvi fiumi o laghi, o promiscui o prossimi al confine e dove sianvi rientrando dal mare tratti navigabili di fiumi o lagune; seguendo possibilmente le delimitazioni naturali che presentano le acque, le strade ferrate o le strade comuni.

Art. 67.

Il Governo avrà facoltà di accordare parziali esenzioni ad alcune parti di dette zone, applicando ivi le prescrizioni contenute nei seguenti articoli 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75, limitatamente a qualcuna delle merci indicate negli articoli stessi.

Le zone di vigilanza potranno in seguito essere variate con decreti reali, udito l'avviso delle Camere di commercio locali ed il parere del Consiglio di Stato. Qualora la zona venga maggiormente estesa, sarà stabilito se ivi debbano le speciali discipline applicarsi a tutte le merci indicate negli articoli 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75, o a quali di esse.

I decreti reali indicati nel presente articolo saranno presentati al Parlamento per essere convertiti in legge.

Vigilanza nelle zone

Art. 68.

Le merci estere soggette a dazio, che circolino o sieno custodite nelle zone di vigilanza, possono essere visitate o sequestrate, quando vi sieno indizi che procedano dall'estero e sieno entrate in contrabbando nello Stato, salva l'osservanza delle discipline per le perquisizioni ai termini dell'articolo 78.

Lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olii minerali rettificati non possono circolare o detenersi in qualunque modo nelle zone di vigilanza, se non siano muniti di una bolletta di legittimazione, ossia della bolletta di pagamento del dazio o della tassa, o di altra bolletta, che tragga origine dalla bolletta di pagamento.

Sono esonerati dall'obbligo della bolletta lo zucchero e il glucosio solido in quantità non superiore a dieci chilogrammi; il caffè in quantità non superiore a cinque chilogrammi; gli olii minerali rettificati in quantità non superiore a dieci chilogrammi.

Durante il trasporto, oltre alla bolletta di pagamento o di legittimazione, i colli contenenti i generi sopra indicati dovranno essere muniti del bollo doganale quando la quantità compresa in una sola spedizione sia maggiore di un quintale per ciascuna specie.

Art. 69.

I generi indicati nel precedente articolo possono circolare e detenersi senza l'obbligo della bolletta e del bollo doganale, anche per quantità maggiori alle sopra indicate, purchè non costituiscano depositi all'ingrosso:

a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo, e nei suburbi attigui, quando questi distino dal confine più di tre chilometri.

I tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, ai termini dell'articolo 34, debbono essere muniti del contrassegno stesso tanto nella circolazione, quanto nei depositi.

Bollette di legittimazione

Art. 70.

Le bollette di legittimazione derivate da quelle di pagamento devono indicare:

il termine della loro validità, che scade con lo spirare dell'anno dalla data del pagamento della gabella, risultante dalla bolletta di pagamento;

il nome e cognome della persona che spedisce, di quella che trasporta e di quella alla quale le merci sono destinate;

il termine entro il quale le merci devono giungere a destinazione;

la qualità e la quantità delle merci per le quali la bolletta è rilasciata.

Art. 71.

La bolletta che trae origine da quella di pagamento, può essere fatta al nome di altra persona, o per tutto il genere o per una parte; ma l'ufficio incaricato di emettere tale bolletta deve farsi presentare la merce, riconoscerla e annotare volta per volta nella bolletta di pagamento la quantità che ne viene detratta, segnandovi la rimanenza.

Art. 72.

Le norme stabilite nei due articoli precedenti saranno osservate anche per le bollette che traggono origine da altre già derivato da bollette di pagamento, purchè siavi indicata la bolletta di pagamento.

Pei venditori ambulanti nelle zone la bolletta che trae origine da quella di pagamento varrà per un mese, spirato il quale potrà essere rinnovata per un altro mese, purchè non si ecceda il termine pel quale è valida la bolletta di pagamento.

Il Ministero delle finanze designerà gli uffici incaricati di emettere le bollette di legittimazione.

Art. 73.

Con decreto reale si potranno restringere i limiti di quantità entro i quali le merci possono circolare e detenersi nelle zone di vigilanza senza il vincolo della bolletta di pagamento o di legittimazione, ed anche determinare altre condizioni per la validità delle bollette di legittimazione.

Tali provvedimenti però dovranno applicarsi solamente nei luoghi o per il tempo necessario a difendere la finanza dal contrabbando.

Depositi di merci nelle zone di vigilanza

Art. 74.

Nelle zone di vigilanza non si possono tenere depositi all'ingrosso di zucchero, di glucosio solido, di caffè e di olii minerali rettificati, senza avere, oltre la bolletta di cui all'articolo 68, un permesso speciale.

Sono depositi all'ingrosso i suddetti generi accumulati in quantità da superare i bisogni locali di un semestre, tenuto conto del consumo in ragione della popolazione e del numero dei depositi.

Il permesso speciale è rilasciato dall'intendente di finanza, il quale ne stabilisce le condizioni. Il permesso è valido per un anno.

Lo stesso permesso speciale dovranno avere i depositi all'ingrosso di tessuti nazionali, i cui similari esteri sieno soggetti a contrassegno.

La determinazione di depositi all'ingrosso dei tessuti è subordinata al parere della Camera di commercio della circoscrizione nella quale esistono i depositi.

Pei depositi di zucchero, di glucosio solido, di caffè e di olii minerali rettificati, nelle zone di vigilanza non sono valide le bollette di pagamento non intestate al nome del depositante o le bollette di legittimazione che non siano alla di lui destinazione.

Art. 75.

Non è richiesto il permesso speciale pei depositi all'ingrosso indicati nell'articolo precedente:

a) nella zona lungo il lido del mare, entro il territorio dei comuni con popolazione agglomerata superiore a quattromila abitanti, e nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo;

b) nella zona lungo la frontiera di terra, nei comuni dichiarati chiusi agli effetti della legge sul dazio di consumo.

Nelle città chiuse da mura o da altra cinta effettiva nella zona lungo il lido del mare non è richiesto nè il permesso speciale, nè la bolletta.

Discipline per le barche

Art. 76.

Con decreto reale, sentito l'avviso del Consiglio di Stato, potranno essere assoggettate a speciali discipline le barche esistenti nelle zone di vigilanza.

Vigilanza nell'interno del territorio

Art. 77.

Gli agenti doganali devono vigilare e sequestrare nell'interno del territorio:

1° le merci contrabbandate che avessero perseguitato continuamente; ed anche quelle non perseguitate continuamente, quando risulti che il contrabbando fu consumato;

2° i tessuti esteri obbligati a contrassegno che non ne fossero muniti, e ciò tanto nel trasporto come nel deposito.

Perquisizioni

Art. 78.

Le guardie di finanza o, in mancanza di esso, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi indicati nell'articolo 74, per verificare le merci ed i rispettivi documenti.

Per scoprire e reprimere le frodi alle leggi doganali, nelle zone di vigilanza, e anche oltrepassate le stesse zone quando si tratti di contrabbandi sempre perseguitati, ai sensi dell'articolo 77, le guardie di finanza possono entrare in tutti i luoghi dichiarati pubblici dalla legge.

Le guardie di finanza non potranno eseguire di notte visite è perquisizioni nei depositi e nei luoghi dichiarati pubblici dalla legge, senza l'assistenza di un ufficiale della polizia giudiziaria.

Parimenti senza tale assistenza non potranno fare visite e perquisizioni sia di giorno che di notte in ogni altro luogo, compresi quelli al di quà delle zone, ove siano tenuti tessuti esteri soggetti a contrassegno.

Per l'assistenza, dove non siavi un ufficiale della guardia di finanza, gli agenti suddetti, quando intendono praticare la perquisizione, dovranno rivolgersi a qualcuno degli ufficiali di polizia giudiziaria indicati nei numeri 2, 3 e 4 dell'articolo 57 del Codice di procedura penale.

TITOLO IX.

DELLE CONTRAVVENZIONI E DEL CONTRABBANDO

CAPITOLO I.

Delle contravvenzioni.

Pene per le contravvenzioni.

Art. 79.

Coloro che commettono contravvenzioni alle disposizioni della presente legge possono essere puniti:

a) col pagamento di una multa in proporzione dei diritti di confine dovuti sulla merce, cioè non minore del decimo, nè maggiore del quintuplo, salvo la maggior pena fino al massimo del decuplo nei casi di cui all'art. 84 comma terzo;

b) col pagamento di pene pecuniarie di cui ciascuna non minore di lire due nè maggiore di lire cinquecento, salvo le maggiori pene fra lire duecento e lire duemila che venissero comminate nei casi e coi decreti reali di cui agli articoli 76 e 90;

c) colla perdita di alcune facoltà concedute dalla presente legge.

L'applicazione di tali pene non dispensa dal pagamento dei dazi e diritti dovuti secondo la legge.

Pene per le differenze rispetto al manifesto

Art. 80.

Trovandosi delle differenze tra le merci ed il manifesto di carico, il capitano pagherà una somma non minore dei diritti di confine dovuti, nè maggiore del quadruplo per ogni collo non

annotato. Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri colli indicati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori.

Per ogni collo segnato nel manifesto e non trovato si pagherà una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire trecento.

Per le eccedenze o per le mancanze delle merci alla rinfusa rispetto al manifesto sarà applicata una multa non minore di lire trenta, nè maggiore di lire trecento. Non sono punibili le eccedenze che non oltrepassano il dieci per cento, e le mancanze che non superano il cinque per cento.

Pene per le differenze rispetto alla dichiarazione

Art. 81.

Per la inesatta dichiarazione della quantità e della qualità delle merci destinate alla importazione, al deposito od alla spedizione ad altra dogana con bolletta di cauzione sarà applicata una pena pecuniaria non minore di lire due, nè maggiore di lire cinquanta.

Si prescinderà dall'applicazione di tale pena quando emergano sole differenze di quantità che non superino il cinque per cento per ciascuna qualità delle merci dichiarate. Si prescinderà parimenti dall'applicazione dalla detta pena per le differenze di qualità, quando le merci dichiarate e quelle rinvenute siano considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce o l'ammontare dei diritti di confine che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione sia eguale a quello dei diritti liquidati o lo superi di meno di un terzo.

Se poi i diritti di confine complessivamente liquidati secondo il risultato della visita risultino maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza superi il cinque per cento, oltre alla pena suddetta ne sarà applicata un'altra non minore del decimo nè maggiore dell'intera differenza dei diritti di confine.

Pene per le differenze rispetto alla bolletta di cauzione e per l'alterazione dei colli

Art. 82.

Quando si trovasse una quantità maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione, sarà applicata una multa non minore del decimo, nè maggiore della intiera differenza dei diritti di confine.

Per la mancata presentazione del certificato di scarico alla dogana di partenza, la multa sarà dal decimo all'intero diritto di confine dovuto.

Le suddette multe sono applicabili alle spedizioni di merci con esenzione di visita, ancorchè fatte col mezzo della strada ferrata.

Se si trova differenza di qualità, dovrà essere pagata una somma non minore dei diritti di confine, nè maggiore del triplo, sulle merci non rinvenute. Se le merci erano destinate al transito, ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazio di uscita, si dovrà pagare inoltre una somma non minore del dazio, nè maggiore del triplo sopra le merci trovate.

Se i colli spediti con esenzione di visita appariscono alterati, e non fosse provato l'evento o la forza maggiore che ne fu causa, oltre la multa predetta per la differenza di quantità, ne sarà pagata un'altra non minore di lire trenta, nè maggiore di lire duecento per ogni collo alterato.

Pene per le differenze nelle dichiarazioni di merci in uscita ammesse alla restituzione dei diritti

Art. 83.

Verificandosi differenze fra la dichiarazione e le merci di esportazione presentate per ottenere la restituzione dei diritti pagati per le materie prime, sarà dovuta una multa non minore dell'importo che indebitamente si sarebbe restituito dall'erario, nè maggiore del quintuplo di esso.

Pene per le differenze riscontrate nei depositi

Art. 84.

Se nella verificazione delle merci ammesse a deposito nei magazzini dati in affitto, od in quelli di proprietà privata, si trovi una differenza di quantità in più o in meno che ecceda il due per cento oltre i cali di tolleranza, o una differenza nella qualità, il proprietario pagherà una somma non minore della metà, nè maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci eccedenti o mancanti o di qualità diversa.

Se le differenze superano il venti per cento oltre il pagamento della multa suddetta, il proprietario è obbligato a sdaziare immediatamente tutte le merci registrate a suo nome, ed in caso di recidiva è privato per un anno del vantaggio del deposito.

Se si trovano mancanti dei colli annotati sui registri sarà applicata una pena pecuniaria non minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti, salva l'applicazione delle pene stabilite per il contrabbando ove risulti provata la sottrazione fraudolenta delle merci. Quando non si conosca il peso particolare dei colli mancanti sarà calcolato in base alla media di quelli della stessa specie costituenti la partita depositata.

Pene per contravvenzioni all'obbligo della bolletta nelle zone di vigilanza e all'obbligo del contrassegno ai tessuti

Art. 85.

È dovuta una multa non minore dei diritti di confine, nè maggiore del quintuplo di essi, per lo zucchero, il glucosio solido, il caffè e gli olii minerali rettificati, che sieno trovati giacenti o viaggianti senza la prescritta bolletta nelle zone di vigilanza.

La stessa multa è dovuta:

pei tessuti esteri soggetti a contrassegno in prova del loro sdoganamento, quando siano sorpresi senza contrassegno o con contrassegno falso, alterato o trasportato;

pei tessuti nazionali in circolazione o in cabotaggio, che siano mancanti del prescritto contrassegno o non siano presentati in colli fatti a macchina o sotto doppio involto e doppio piombo.

Pene pel trasporto e per la falsificazione dei bolli e delle marche

Art. 86.

Pel trasporto in qualsiasi modo da una merce all'altra, da un collo all'altro, di un piombo, lamina, bollo, sigillo o simili, come pure per la loro falsificazione e per l'apposizione della marca di fabbrica nazionale ad un tessuto estero, sarà dovuta, oltre le altre pene che fossero del caso, una multa non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire cinquecento.

Pene per contravvenzioni disciplinari

Art. 87.

Sono soggetti ad una multa da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purchè in questo ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;

b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;

c) che tentano di partire senza il permesso della dogana.

È soggetto alla stessa multa chi istituisce depositi nella zona di vigilanza, senza il prescritto permesso o non ne adempia le condizioni.

Art. 88.

È dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, nè maggiore di lire cento:

a) per la mancanza di *lasciapassare* che tiene luogo del manifesto;

b) pei bastimenti non ancorati nei siti destinati;

c) per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali;

d) per la ritardata presentazione del manifesto;

e) per la omessa presentazione alla dogana del *lasciapassare* o della *bolletta di cauzione* da cui debbono essere accompagnate le merci nella circolazione o nel cabotaggio, o nel trasporto da una dogana all'altra per la via di mare;

f) per l'imbarco di merci prima di avere compiute le operazioni di sbarco, senza avere ottenuto il permesso.

La stessa multa è dovuta dai proprietari o destinatari delle merci che non fanno la dichiarazione scritta o verbale nei termini stabiliti.

Art. 89.

È dovuta una multa di lire cinque a venti:

a) per le merci esenti da diritti di confine, che fossero esportate od importate per vie non permesse od in tempo di notte;

b) per le merci spedite ad altra dogana o in transito, e giunte alla dogana alla quale erano destinate dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia giustificato il ritardo;

c) per ogni collo verificato e spedito in transito o destinato ad altra dogana, quando si trovi esteriormente alterato.

Pene per l'inosservanza delle discipline imposte per le barche esistenti nelle zone di vigilanza

Art. 90.

Nel decreto reale, di cui è cenno nell'articolo 76, potrà essere comminata ai trasgressori delle discipline imposte ai capitani delle barche e dei bastimenti esistenti nelle zone di vigilanza la pena dell'ammenda non inferiore a lire duecento e fino al limite massimo di lire duemila.

Pene per ogni altra contravvenzione.

Art. 91.

Per qualunque contravvenzione al disposto della presente legge o del relativo regolamento, non punita con multa speciale, sarà applicata una multa non minore di lire cinque, nè maggiore di lire cento.

La stessa multa è applicabile alle contravvenzioni accertate ai viaggiatori, per omessa dichiarazione di tabacchi lavorati, se in quantità non superiore a un chilogramma.

Pene pei reati cumulate alle multe.

Art. 92.

Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti.

Prescrizione delle contravvenzioni

Art. 93.

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive in un anno. Una nuova contravvenzione punibile con una pena eguale o più grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

CAPITOLO II.

Del contrabbando.

Casi di contrabbando

Art. 94.

Sono considerate in contrabbando le merci estere:

a) scaricate nei porti o sulle spiaggie, o importate per terra di notte, importate per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana;

b) trovate, in laghi o fiumi promiscui, in barche che bordeggiano o sono in comunicazione colla terra, o in bastimenti che rasentano il lido, gettano l'àncora o approdano là dove non si trovano dogane, o in bastimenti dai quali si tenti o si faccia scarico o trasbordo di merci in luoghi non permessi, o, su barche non superiori a cento tonnellate dirette ad un porto nazionale, mancanti di manifesto;

c) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle barche, nelle vetture, nascoste nei colli o nelle suppellettili, od in mezzo ad altri generi in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

d) introdotte nel lago Maggiore o nel lago di Garda senza essere state presentate ad una delle dogane nazionali;

e) levate dalla dogana prima che sia data la bolletta;

f) depositate nei territori neutri verso Nizza e Susa, o negli spazi intermedî tra la frontiera e la prima dogana, o negli altri territori che, giusta la facoltà data coll'articolo 1, venissero con reali decreti dichiarati fuori della linea doganale;

g) riesportate per la via di mare o spedite in cabotaggio senza la bolletta di cauzione sopra bastimenti di portata non superiore a trenta tonnellate;

h) presentate alla dogana in cambio di merci nazionali spedite in circolazione o cabotaggio;

i) destinate all'estero o ad altro porto dello Stato che non si trovano sul bastimento al tempo della partenza.

Art. 95.

Le merci trovate nei magazzini dati in affitto od in quelli di proprietà privata, per le quali non vi fosse dichiarazione od annotazione nei registri, si presumono introdotte di contrabbando.

Si considera pure quale contrabbando la immissione nei depositi franchi di merci che ne siano escluse dal regolamento.

Art. 96.

Sono anche considerate in contrabbando le merci nazionali soggette al dazio d'uscita delle quali si facesse o si tentasse la esportazione senza presentarle alla dogana.

Multe per il contrabbando.

Art. 97.

Il contrabbando di merci è punito col pagamento di una multa non minore di due, nè maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Pene pei recidivi, reiteratori e contrabbandieri

Art. 98.

Il contrabbando commesso da colui che non può essere ritenuto qual contrabbandiere, ma che è provato essere recidivo o reiteratore di due soli contrabbandi, sarà punito col carcere da sei giorni a sei mesi.

Il contrabbando commesso da un solo contrabbandiere senza concerto con altri sarà punito, secondo le circostanze del fatto e la importanza del contrabbando, col carcere da sei giorni a due anni.

Intendesi per contrabbandiere l'individuo che sia dato abitualmente al contrabbando.

Si reputerà come dato abitualmente al contrabbando l'individuo che sia condannato tre volte per contrabbando, o che sia condannato una sola volta per tre di questi reati.

Pene per l'associazione, pei suoi autori, direttori o capi e per le persone che vi fanno parte

Art. 99.

L'associazione di tre o più persone che abbia per iscopo di commettere il contrabbando, costituisce un reato. Questo reato esiste anche pel solo fatto della organizzazione dei contrabbandieri.

Il contrabbando commesso dall'associazione, o da taluno di essa, quando il colpevole abbia agito previo concerto coi soci, sarà punito col carcere da sei mesi a tre anni.

Gli autori, direttori, o capi della medesima, pel solo fatto dell'associazione, saranno puniti col carcere da tre mesi a un anno.

Ogni altra persona che faccia parte dell'associazione sarà punita col carcere da uno a sei mesi.

Pene pel contrabbando a mano armata od in unione, e pel contrabbando con falsificazione e corruzione.

Art. 100.

Il contrabbando sarà punito col carcere da tre a cinque anni:

1° quando avvenga a mano armata od in unione di tre o più persone quantunque non armate. Per armi s'intendono quelle indicate nell'articolo 155 del codice penale;

2° quando vi sia stato involamento di bolli dei pubblici uffici, o contraffazione di bolli, od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce o del genere che si voglia fare entrare, o che sia entrato in contrabbando;

3° quando siasi operato il contrabbando col mezzo di corruzione d'impiegati dello Stato.

Vigilanza speciale sui condannati per contrabbando

Art. 101.

Per il contrabbando delle merci e dei generi di privativa dello Stato, nei casi previsti dagli articoli 98, 99 e 100, il condannato sarà sottoposto, oltrechè alle pene stabilite dai citati articoli, alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza per un tempo non inferiore ad un anno nè superiore a tre.

La vigilanza speciale verrà esercitata col concorso degli agenti del Corpo della guardia di finanza.

Pene per gli agenti principali

Art. 102.

Sarà considerato come agente principale:

1° colui che abbia dato mandato, ovvero con doni, promesse, abuso di potere o di autorità, o con artifizi colpevoli abbia indotto taluno a commettere il reato;

2° colui che concorra immediatamente coll'opera sua alla esecuzione del reato o nell'atto, in cui si eseguisce, presti aiuto efficace a commetterlo;

3° colui che scientemente o volontariamente somministri alle associazioni di cui all'articolo 99, o a taluno che ne faccia parte, armi, munizioni, denaro o mezzi di trasporto necessarî al contrabbando.

Gli agenti principali soggiaceranno alla stessa pena incorsa dagli autori del reato.

Pene pei complici, ricettatori e per le persone che si intromettono per la vendita delle merci di contrabbando

Art. 103.

Sono considerati quali complici:

1° coloro che faranno atti di assicurazione del contrabbando, o che previo trattato od intelligenza con gli autori contemplati negli articoli precedenti, ricetteranno, nasconderanno oggetti provenienti da contrabbando, o s'intrometteranno per farli vendere;

2° coloro che daranno le istruzioni o le direzioni per commettere il reato di contrabbando;

3° coloro che avranno procurato al colpevole gli istrumenti o qualunque altro mezzo che avrà servito all'esecuzione del reato stesso, sapendo l'uso che si destinava di farne;

4° coloro che senza immediato concorso all'esecuzione del reato avranno scientemente aiutato od assistito i colpevoli od il colpevole nei fatti che hanno preparato, facilitato, consumato il contrabbando.

I complici saranno puniti come gli autori del reato, quando la loro cooperazione sia stata tale che senza di essa non sarebbe stato consumato.

Negli altri casi la pena sarà diminuita secondo le norme stabilite dal codice penale.

Con la medesima pena, ma non applicata nel massimo, saranno puniti coloro che senza precedente trattato o intelligenza avranno ricettato o nascosto, o si saranno intromessi per far vendere oggetti provenienti da contrabbando.

Art. 104.

Il complice, il quale ignori l'esistenza dell'associazione, di cui all'articolo 99, o ignori che nella esecuzione del reato concorrono o sian concorse le circostanze aggravanti, di che all'articolo 100, sarà punito, secondo i casi, colle pene stabilite dall'articolo 98 o dal primo capoverso dell'articolo 99.

Pene per gli impiegati dello Stato e per gli agenti della forza pubblica

Art. 105.

L'impiegato dello Stato e qualunque agente della pubblica forza, che abbia partecipato ad alcuno dei reati contemplati dagli articoli 98 e seguenti della presente legge, sarà punito col *maximum* della pena

Gl'impiegati dello Stato e gli agenti della forza pubblica incorreranno altresì nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla legge; in caso di corruzione saranno puniti colla interdizione dai pubblici uffizi e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e che non potrà essere minore di lire centocinquanta.

Saranno anche puniti col *maximum* della pena i corrieri, i capitani e le persone di servizio dei battelli a vapore, gli impresari o conduttori di vetture pubbliche, gli agenti delle ferrovie, i padroni o direttori di alberghi, caffè od altri luoghi pubblici, i quali abbiano partecipato ad alcuno dei detti reati.

Pene per contrabbandi al di qua del confine

Art. 106.

Venendo colte in qualsiasi punto del territorio merci estere di contrabbando perseguitate continuamente, od anche non perseguitate continuamente, purchè risulti che il contrabbando fu consumato, si applicano le pene pecuniarie, accessorie e corporali stabilite per gli altri contrabbandi.

Quando si possa avere la prova certa della introduzione nello Stato di merci estere senza il pagamento dei diritti di confine, si dovrà procedere per contrabbando contro gli autori della illecita introduzione, sebbene non sia possibile operare il sequestro della merce introdotta.

Responsabilità civile degli impresari, capitani, conduttori, padroni o capi di stabilimenti.

Art. 107.

Nel contrabbando che si commetta nelle stazioni delle ferrovie, nei battelli a vapore, nelle vetture pubbliche, negli alberghi, nelle osterie, nei caffè od altri luoghi pubblici, gli impresari,

i capitani, i conduttori, i padroni o capi degli stabilimenti saranno, come civilmente responsabili, obbligati al pagamento delle somme per le multe nelle quali fossero incorsi i loro dipendenti o commessi non solventi.

Confisca.

Art. 108.

In tutti i casi di contrabbando la merce od il genere che si vogliano far entrare o che siano entrati in contrabbando saranno confiscati.

Saranno pure confiscati le bestie, i veicoli, i bastimenti, le barche e qualunque altro mezzo appositamente adoperato al trasporto della merce o del genere in contrabbando.

Il valore delle cose confiscate sarà diviso a norma delle prescrizioni pel riparto delle multe.

Contrabbando accompagnato da altri reati

Art. 109.

Nulla è immutato alle disposizioni delle leggi vigenti pei reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferite o di altre offese alle persone che possono commettersi in occasione del contrabbando.

Al colpevole del contrabbando sarà per questi reati applicato il *maximum* della pena stabilita dal codice penale.

Art. 110.

Oltre le pene di cui agli articoli precedenti, i colpevoli dei reati previsti dagli articoli 98 e seguenti della presente legge saranno condannati alla multa comminata dall'articolo 97 ed obbligati solidariamente al pagamento della medesima.

Prescrizione.

Art. 111.

L'azione giudiziaria per il contrabbando si prescrive in cinque anni. Un nuovo contrabbando punibile con una pena uguale o più grave, od un atto giudiziario interrompono la prescrizione.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni alle contravvenzioni e al contrabbando

Commutazione delle multe in arresto od in detenzione

Art. 112.

Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in detenzione da tre giorni a tre mesi estensibile a sei mesi pei recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Arresto dei contravventori.

Art. 113.

Gli agenti doganali possono arrestare i contravventori soltanto in caso di flagranza di contravvenzione, accompagnata da altro reato punito dalle leggi con pena corporale.

Essi possono però trattenere il contravventore, se non è conosciuto, finchè non abbia provata la sua identità dinanzi all'autorità competente, e, se sia suddito estero, insino a che non abbia dato cauzione per le multe e le spese, se all'uopo non basti la merce sequestrata.

Trasporto, restituzione o vendita delle merci e dei mezzi di trasporto presi in contravvenzione

Art. 114.

Gli agenti debbono condurre i contravventori, le merci e i mezzi di trasporto presi in contravvenzione alla più prossima dogana o al più prossimo magazzino delle privative per la compilazione del processo verbale.

Quando in prossimità del luogo ove fu fatto il fermo non siavi un ufficio di dogana o di magazzino delle privative, potranno essere condotti presso il più vicino spaccio all'ingrosso di sali e tabacchi, il cui titolare dovrà prenderli in consegna mediante le debite cautele per conservarne l'identità.

Il proprietario od il conduttore può chiedere la restituzione delle merci, depositando una somma eguale al loro valore.

Non saranno consegnate le merci quando sia necessario ritenerle per la istruzione del processo.

Se le merci sono soggette a deperimento, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, la dogana può venderle all'incanto, col permesso ed intervento dell'autorità giudiziaria.

Processo verbale e suo contenuto

Art. 115.

Il ricevitore della dogana o il magazziniere delle privative presso il quale furono portate le merci, i mezzi di trasporto, e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale.

Se le merci, i mezzi di trasporto e i contravventori furono condotti presso uno spaccio all'ingrosso, il processo verbale di contravvenzione sarà redatto da uno degli ufficiali della guardia di finanza, nella cui giurisdizione sia stato operato il fermo.

Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono, il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e quantità ed il valore delle merci; gli articoli della legge a cui si riferisce la contravvenzione, e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, sarà sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e da chi lo ha compilato. Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne farà menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Competenza dell'autorità giudiziaria per le multe ed altre pene

Art. 116.

Le multe e le altre pene, che la legge stabilisce per i contrabbandi e le contravvenzioni doganali, sono applicate dall'autorità giudiziaria, seguendo la stessa competenza, che è determinata dall'ultimo capoverso dell'art. 71 del codice di procedura civile, per le controversie in materia d'imposte dirette e indirette.

Competenza a decidere le contravvenzioni in sede amministrativa.

Art. 117.

Prima che il giudice ordinario abbia emessa la sentenza e questa sia passata in giudicato, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta la quale sarà riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa, nei limiti del minimo e del massimo, sia fatta dall'Amministrazione doganale.

Se il massimo non supera cento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di secondo ordine.

Se il massimo non supera trecento lire, possono decidere i ricevitori delle dogane di primo ordine, delle quali non sia capo d'uffizio un direttore.

Se il massimo non supera lire mille, può decidere il direttore di dogana. Spetta eziandio al direttore la decisione, nello stesso limite del massimo di lire mille, per le contravvenzioni contestate nelle dogane poste nella sua giurisdizione territoriale, quando

il massimo della multa superi la competenza dei rispettivi capi. Le facoltà indicate nel presente capoverso rientrano nelle attribuzioni dell'intendente di finanza, quando si tratti di dogane non comprese nella giurisdizione territoriale d'un direttore.

La decisione spetta all'intendente di finanza, udito l'avviso del capo della dogana o d'altro ufficio, in cui sia stato redatto il processo verbale di contravvenzione, quando il massimo superi lire mille o non superi lire diecimila.

Quando il massimo superi lire diecimila, decide il Ministero delle finanze.

La decisione amministrativa si estende in tutti i suddetti casi alla confisca, ai dazi e alle spese, ove e in quanto tali condanne accessorie occorrano.

La decisione amministrativa non può essere emessa, se il contravventore non ha fatto il deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti di confine, delle multe e delle spese. Il contravventore deve essere deferito al giudice ordinario, quando si tratti di contrabbando in unione o di associazione per contrabbando o di contrabbando assicurato o di qualunque altro caso di contravvenzione che sia punibile con pena corporale in via principale, oltre la multa.

Procedura per le contravvenzioni connesse con reati

—

Art. 118.

Se la contravvenzione doganale è talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procederà innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Ripartizione delle somme esatte per contravvenzioni

—

Art. 119.

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, saranno pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione sarà data una doppia parte.

Il rimanente andrà per due terzi a profitto della massa della guardia di finanza. L'altro terzo spetta per metà al ricevitore di dogana o al magazziniere delle privative che avrà compilato il processo verbale. L'altra metà è devoluta, in parti eguali, al tenente o sottotenente, nel cui circondario si è fatto il processo verbale, e al fondo da rimanere a disposizione della Direzione generale delle gabelle per premi da erogarsi per prevenire e scoprire contrabbandi.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia di finanza, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente andrà a profitto dell'impiegato o di chi altri ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

Del fondo così posto a sua disposizione, il Direttore generale risponderà personalmente verso il Ministro delle finanze, e lo erogherà con mandati quietanzati da funzionari incaricati della vigilanza gabellaria, senza obbligo di produrre le ricevute dei singoli percipienti. I detti mandati saranno annualmente rimessi alla Corte dei conti a corredo del bilancio consuntivo.

Art. 120.

La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative, che avrà redatto il processo verbale e avuto in carico la partita contravvenzionale, andrà divisa fra i due, quando il contabile, che avrà redatto il processo verbale della contravvenzione, non sarà lo stesso che ne avrà tenuta la successiva gestione.

La quota che spetta al ricevitore doganale o al magazziniere delle privative sarà devoluta allo spacciatore all'ingrosso nel caso previsto dal primo capoverso dell'articolo 114.

Art. 121.

Se la somma riscossa a titolo di multa supera le diecimila lire, la somma da ripartire sarà, in ogni caso, limitata a questa cifra e la eccedenza andrà a profitto dell'erario dello Stato.

Contravvenzioni e contrabbandi riguardanti i generi di privativa

—

Art. 122.

Le disposizioni della presente legge sono pure applicabili alle contravvenzioni e al contrabbando riguardanti i sali e i tabacchi, quando non sia diversamente disposto dalle leggi sulle privative dello Stato.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI SULLE IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE

—

Importazioni ed esportazioni temporanee

—

Art. 123.

Le importazioni e le esportazioni temporanee sono disciplinate con decreti reali, udito il Consiglio superiore dell'industria e del commercio. I decreti devono essere presentati al Parlamento per la conversione in legge.

Art. 124.

È accordata l'importazione e l'esportazione temporanea del bestiame per il pascolo, per il lavoro, per isvernare e per essere condotto ai mercati e alle fiere, come pure dei cereali per la macinazione, ancorchè vi si comprendano veicoli e strumenti, a condizione che essi sieno destinati allo scopo principale per cui è rilasciata la bolletta.

Pene per le differenze su merci d'importazione e di esportazione temporanea

—

Art. 125.

Per le differenze di qualità o di quantità verificate tra le merci destinate all'esportazione temporanea e la dichiarazione, sarà pagata una somma non minore della metà, nè maggiore del triplo della differenza dei diritti di confine che sarebbero dovuti se le merci fossero estere.

Per le differenze fra la dichiarazione e le merci destinate all'importazione temporanea, sarà pagata una multa non minore della metà, nè maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti per le merci trovate di qualità od in quantità diversa dalla dichiarata.

Se nella riesportazione di merci estere ammesse alla importazione temporanea si trovano mancanze, sarà dovuta una multa non minore del quinto, nè maggiore del doppio dei dazi di confine corrispondenti.

Non vi è multa se le differenze di quantità non superano il cinque per cento.

Art. 126.

Nella reintroduzione di merci spedite all'estero per esportazione temporanea scoprendosi differenze in confronto di quanto è indicato nella bolletta d'uscita, verranno considerate in contrabbando le merci riconosciute di qualità diversa od in quantità superiore al cinque per cento.

Se nella riesportazione di merci estere ammesse alla importazione temporanea si trovano differenze nella qualità, saranno considerate in contrabbando le merci indicate nella bolletta di cauzione in luogo delle quali ne vennero presentate altre.

TITOLO XI.
DISPOSIZIONI FINALI

—

Concorso delle autorità pubbliche

—

Art. 127.

Le autorità amministrative e la forza di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per la esecuzione della presente legge.

Regolamento

—

Art. 128.

Con decreto reale, udito il parere del Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
P. BOSELLI.

Il Numero 29 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Naziono
RE D' ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866 n. 2804 ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866 n. 2996;

Visto l'articolo 4 del Nostro decreto in data 30 giugno 1895 n. 420;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Nostro Consolato a Shanghai sarà retto da un Ufficiale consolare di seconda categoria.

Art. 2.

È istituito un Nostro Consolato a Johannesburg, con giurisdizione nella Repubblica Sud-Africana e nello Stato libero di Orange.

Art. 3.

Al suddetto Nostro Consolato a Johannesburg è destinato un Ufficiale consolare di prima categoria con l'annua indennità locale di lire venticinquemila.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1896.

UMBERTO.

A. BLANC.

Visto, *Il Guardasigilli:* V. CALENDA DI TAVANI.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso.

Si avvertono le Amministrazioni dei Giornali e di qualsiasi pubblicazione periodica, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non si ritiene obbligata a pagare l'abbonamento, se non per quei giornali o pubblicazioni periodiche de' quali ha fatto direttamente e per iscritto richiesta alle Amministrazioni stesse. E che non restituirà i fogli di detti periodici che senza sua richiesta gli fossero inviati.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

ELENCO *dei cittadini italiani morti nel Distretto Consolare di Trieste e la cui morte fu portata a conoscenza del R. Consolato Generale d'Italia durante il mese di gennaio 1896:*

1. Conte Ezio di Pietro, e Francesca? nato a Trieste, domiciliato a Preone, dimorante a Trieste, cattolico, di giorni 14, morto il 2 gennaio di bronchite.
2. Alberti Lucia di Ambrogio e Giuseppina? nata a Trieste, domiciliata a Vivaro, dimorante a Trieste, cattolica, di giorni 22, morta il 2 gennaio di encefalite.
3. Carpenè Antonio di Domenico e Giorgia Rossi, nato a Trieste, domiciliato a Gaiarine, dimorante a Trieste, cattolico, di giorni 9, morto il 3 gennaio di debolezza congenita.
4. Deana Giovanni di Giacomo e Maria Milan, nato a Trieste, domiciliato a Pieve di Cadore, dimorante a Trieste, cattolico, di giorni 1, morto il 4 gennaio di immaturità.
5. Deana Pietro di Giacomo e Maria Milan, nato a Trieste, domiciliato a Pieve di Cadore, dimorante a Trieste, cattolico, di giorni 1, morto il 4 gennaio di immaturità.
6. Cereser Vittorio di Antonio e Anna Pozzi, nato a Trieste, domiciliato a Prata di Pordenone, dimorante a Trieste, cattolico, di mesi 21, morto il 5 gennaio di difterite.
7. Boscolo Ferdinando di Ernesto e di Giuseppina? nato a Trieste, domiciliato a Venezia, dimorante a Trieste, cattolico, di anni 2 1|2, morto il 9 gennaio di meningite.
8. Donati Romana illegittima di Elisa, nata a Trieste, domiciliata a Latisana, dimorante a Trieste, cattolica, di giorni 11, morta il 9 gennaio di pneumonite.
9. Degano Natale fu Antonio e Marianna Zanini, nato e domiciliato a Villanova (Udine), dimorante a Trieste, coniugato, cattolico, cameriere, di anni 40, morto il 10 gennaio di flemone.
10. Masutti Giuseppe fu Giovanni e fu Rosa? nato e domiciliato ad Aviano, dimorante a Trieste, coniugato, cattolico, falegname, di anni 63, morto l'11 gennaio di apoplessia.
11. Tessaro Alaria di ? ? nata e domiciliata a Mestre, dimorante a Trieste, nubile, cattolica, serva, di anni 65, morta l'11 gennaio di apoplessia.
12. Fabbro Ida di Domenico e di Teresa? nata a Trieste, domiciliata a Montoreale Cellina, dimorante a Trieste, cattolica, di mesi 23, morta il 12 gennaio di difterite.
13. Corrazzi Clotilde illegittima di Filomena, nata a Klane, domiciliata a Rimini, dimorante a Trieste, cattolica, di anni 4, morta il 13 gennaio di difterite.
14. Coen Pasqua fu Giacomo e fu Giustina Tedeschi, nata e domiciliata a Verona, dimorante a Trieste, nubile, israelita, privata, di anni 84, morta il 14 gennaio di marasmo.
15. Cicchetto Nicola di Alfonso e Catterina Trevisan, nato a

Fiume, domiciliato a Rovigo, dimorante a Trieste, cattolico, di mesi 19, morto il 15 gennaio di rachitide.

16. Bussi Marco fu Ernesto e Orsola Rusconi, nato a Trieste, domiciliato a Milano, dimorante a Trieste, coniugato, cattolico, ingegnere, di anni 36, morto il 16 gennaio di tifo addominale.
17. Codaro Catterina fu Giuseppe Spazzapan e di Teresa, nata a Ranziano, domiciliata a Butrio, dimorante a Trieste, vedova, cattolica, privata, di anni 57, morta il 16 gennaio di pneumonite.
18. Narducci Valeria fu Giov. Schmidt e fu Francesca, nata a Tunisi, domiciliata a Milano, dimorante a Trieste, coniugata, cattolica, privata, di anni 78, morta il 16 gennaio di marasmo.
19. Cesca Anna fu Giuseppe Paravan e fu Giovanna, nata a S. Leonardo, domiciliata a Treviso, dimorante a Trieste, vedova, cattolica, privata, di anni 66, morta il 21 gennaio di vizio cardiaco.
20. Maule Giuseppe fu Domenico e fu ?, nato e domiciliato a Palmanova, dimorante a Trieste, vedovo, cattolico, privato, di anni 73, morto il 22 gennaio di marasmo.
21. Bullo Mario di Florindo e Erminia Sardon, nato a Trieste, domiciliato a Chioggia, dimorante a Trieste, cattolico, di mesi 13, morto il 22 gennaio di tubercolosi.
22. Consolo Giacomo fu Salvatore e fu Elona Levi, nato a Trieste, domiciliato a Venezia, dimorante a Trieste, vedovo, israelita, agente, di anni 61, morto il 23 gennaio di vizio cardiaco.
23. Ciani Maria fu Gio. Batta Molaro e fu Carmelo, nata e domiciliata a Codroipo, dimorante a Trieste, vedova, cattolica, domestica, di anni 65, morta il 24 gennaio di pneumonite.
24. Candotti Gemma fu Giuseppe e di Catterina Nicolini, nata a Trieste, domiciliata a Udine, dimorante a Trieste, cattolica, di mesi 18, morta il 25 gennaio di tubercolosi.
25. Gherzo Giorgio fu Costantino e fu Maria, nato e domiciliato a Venezia, dimorante a Trieste, coniugato, cattolico, impiegato, di anni 65, morto il 27 gennaio di ulceri ventricoli.
26. Lavagna Eleonora fu Giuseppe Piacentini e fu Maria, nata a Cormons, domiciliata a Leano (Genova), dimorante a Trieste, vedova, cattolica, privata, di anni 69, morta il 27 gennaio di ?

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Avviso.

Si previene che avendo il Banco di Napoli trasferita la propria rappresentanza pel cambio dei suoi biglietti nella provincia di Porto Maurizio, dalla Ditta Marsaglia alla Banca Vincenzo Maglione e C., residente in quella città, i biglietti stessi continuano a godere del corso legale in quel territorio ai termini dell'art. 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449.

Roma, addì 20 febbraio 1896.

Direzione generale del Debito Pubblico

(Prima pubblicazione).

Titoli della già Società delle **Ferrovie del Monferrato, *il cui servizio assunto dal Tesoro dello Stato fu affidato alla Direzione Generale del Debito Pubblico, sorteggiati nelle Estrazioni eseguite in Roma il 31 gennaio 1896.***

22ª Estrazione

Numeri delle 35 Azioni privilegiate della linea ferroviaria *Cavallermaggiore-Bra* emesse in dipendenza della legge 11 luglio 1852, n. 1407 e R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (Parte supplementare).

(In ordine progressivo)

51	64	119	155	305
353	410	416	480	590
653	1009	1368	1415	1418
1589	1629	1683	1713	1799
1883	2091	2178	2202	2286
2327	2375	2542	2550	2570
2582	2608	2793	2825	2897

La decorrenza delle annualità sulle Azioni estratte cessa dal 1° gennaio 1896, ed il rimborso del Capitale rappresentato dalle medesime di L. 500 cadauna, avrà luogo a cominciare dal 1° luglio 1896 contro restituzione dei titoli originali muniti di tutte le loro cedole non scadute segnate coi nn. 24 a 92 per le annualità 1° gennaio 1897 a 1° gennaio 1965, mediante mandati che saranno emessi da questa Direzione Generale, in seguito a regolare domanda in carta bollata dei possessori dei titoli, pagabili presso le Sezioni di Regia Tesoreria provinciale in Roma, Torino e Milano.

30ª Estrazione

Numeri delle 123 Obbligazioni della linea ferroviaria *Cavallermaggiore-Alessandria*, emesse in virtù della Legge 10 luglio 1862, n. 702 e R. decreto 11 gennaio 1863, n. 632 (Parte supplementare).

(In ordine progressivo):

223	247	250	416	759
1206	1298	1534	1636	2004
2105	2385	2394	2454	2832
3202	3304	3562	4162	4565
4674	4754	5153	5217	5307
5495	5499	5519	5574	5808
5810	5956	5975	6161	6252
6299	6493	6504	6757	7011
7156	8269	8758	9038	9160
9248	9320	9441	9432	9739
10013	10099	10119	10126	10153
10294	10321	10529	10556	10756
10796	11048	11242	11659	11745
11878	11890	12207	12555	12753
12865	13026	13500	13772	13825
14043	14598	15139	15359	15708
15389	16039	16323	16918	17118
17313	17902	17912	17933	18001
18348	18473	18660	18829	18853
18855	19817	19852	20200	20204
20331	20462	20524	20632	21008
21188	21193	21201	21362	21397
21865	21894	21930	22056	22103
22336	22454	22688	22692	22866
22383	23013	23036	23072	23486
23607	23661	23891		

Le Obbligazioni estratte cessano dal fruttare interessi dal 1° luglio 1896, ed il rimborso del relativo capitale in L. 500 caduna incomincerà dal detto giorno, mediate restituzione dei titoli, mu-

niti delle Cedole non mature al pagamento, dal n. 68 pel semestre 1° gennaio 1897 al n. 100 pel semestre 1° gennaio 1913, nello Stato presso le sezioni di Regia Tesoreria provinciale di Roma, Torino e Milano, mediante mandati che saranno emessi a seguito di regolare domanda dei possessori dei titoli; ed all'Estero, presso la Casa Bancaria fratelli De Rothschild a Parigi ed a Bruxelles.

Dal 1° luglio 1896 sarà pure provveduto dalla Direzione Generale del Debito Pubblico al 22° ammortamento delle Azioni comuni infruttifere delle linee ferroviarie Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara autorizzate colle leggi 10 luglio 1862, n. 702 e 14 maggio 1865, n. 2279 ed emesse in seguito al R. decreto 27 ottobre 1868, n. 2068 (Parte supplementare).

Le Azioni da rimborsarsi pel loro capitale nominale di L. 500 sono in numero di 329, cioè quelle segnate coi numeri 5294 al 5622, giusta la relativa tabella d'ammortamento esistente a tergo dei titoli.

Le Azioni divenute rimborsabili, qualora non siano presentate al rimborso entro il quinquennio decorrente dalla data dell'inserzione dei loro numeri nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, restano prescritte, ed il relativo capitale è devoluto al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 53 degli Statuti della Società anonima per le Ferrovie del Monferrato, approvati coi Regi decreti 11 gennaio 1863 e 27 ottobre 1868, n. 2068 (Parte supplementare).

Numeri delle Azioni privilegiate della linea ferroviaria *Cavallermaggiore-Bra* sorteggiate in precedenti estrazioni e non presente al rimborso.

(*)	N.	278	15ª	28 gennaio 1889
(*)	»	334		id.
	»	460	19ª	31 gennaio 1893
	»	112	20ª	31 gennaio 1894
	»	227		id.
	»	253	21ª	31 gennaio 1895

Roma, addì 31 gennaio 1896.

Per il Direttore Generale
GHIRONI.

Per il Direttore Capo della 3ª Divisione
G. BENINCORI.

Visto, *per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti*
A. GULLI.

(*) Azioni prescritte.

AVVERTENZA

(*Articolo 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870 n. 5942*).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle Cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli uffizi delle Sezioni di R. Tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora il Cassiere paghi l'importare delle Cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'art. 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0/0, cioè: N. 531179 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al N. 135879 della soppressa Direzione di Torino) per L. 200 al nome di Zoetti Giovanni fu Lodovico, domiciliato in Torino, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Zovetti Giovanni fu Lodovico, domiciliato in Torino, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 febbraio 1896.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Dal sig. Fedele Cassone, presidente della Pia opera Gaetani in Sortino (Siracusa), è stato denunziato lo smarrimento della Bolletta n. 63 (protocollo n. 418, posizione n. 5008) rilasciatagli, dall'Intendenza di Finanza di Siracusa per ricevuta di quattro certificati nominativi 5 0[0, della complessiva rendita di L. 6630, intestati all'Opera pia suddetta, e presentati con domanda di conversione nel consolidato 4,50 0[0.

Ai termini dell' art. 334 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, saranno liberamente consegnati a chi di ragione i titoli provenienti dalla richiesta operazione, senza restituzione di detta ricevuta.

Roma, il 7 febbraio 1896.

Per il Direttore Generale
G. DURANDI.

MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il giorno 17 corrente, in Massarosa, provincia di Lucca, il successivo giorno 18, in Quero, provincia di Belluno, ed il giorno 19, in Rizziconi, provincia di Reggio Calabria, è stato attivato al servizio pubblico un Ufficio telegrafico governativo, con orario limitato di giorno.

Roma, li 20 febbraio 1893.

CONCORSI

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Avviso di concorso per la cattedra di scienze naturali nell'Istituto forestale di Vallombrosa

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Visto l'articolo 4 del regolamento approvato col Regio decreto del 4 aprile 1869, n. 4993;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso al posto di professore di scienze naturali nell'Istituto forestale di Vallombrosa con l'annuo stipendio di lire duemiladuecento e gratuita concessione di alloggio, lume e combustibile, e con l'obbligo di residenza a Vallombrosa durante l'anno scolastico.

Art. 2.

Il concorso sarà per titoli. La Commissione esaminatrice potrà, ove lo creda necessario per completare il proprio giudizio, chiedere dai concorrenti la prova dell'esame.

Art. 3.

Il vincitore del concorso sarà assunto in ufficio dal 1° aprile 1896, a solo titolo di esperimento, con l'indicato stipendio, alloggio, lume e combustibile.

Art. 4.

Il suddetto esperimento potrà durare due anni, ed al suo termine il Ministero deciderà sul conferimento della nomina definitiva.

Art. 5.

Gli aspiranti dovranno presentare la loro istanza in carta bollata da una lira al Ministero d'agricoltura, industria e commercio non più tardi del 10 marzo 1896, corredata dai documenti che provino:

1° Che l'aspirante ha compiuto i 21 anni e non oltrepassati i 35 di età;

2° Che è cittadino italiano;

3° Che è di sana costituzione;

4° Che è immune da condanne penali;

5° Che ha conseguito la laurea di dottore in scienze naturali od in scienze agrarie.

I documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente vidimati.

I documenti nn. 3° e 4° debbono essere di data recente.

Sono dispensati di presentare i documenti ai nn. 1°, 2° e 4° i concorrenti che siano attualmente insegnanti in un pubblico Istituto governativo.

Roma, addì 16 febbraio 1896.

Il Ministro
A. BARAZZUOLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Il corrispondente del *Times* a Washington annunzia che il progetto che sarebbe accettato dagli Stati Uniti per sistemare la questione del Venezuela o che sarebbe proposto dagli Stati Uniti se questi avessero qualche ragione di credere che verrebbe accettato dal governo inglese, è il seguente:

Creazione, indipendentemente dalla Commissione americana che prosegue attualmente i suoi lavori, di una nuova Commissione composta di due inglesi e di due americani;

Questa nuova Commissione non avrebbe da determinare la frontiera tra la Guiana inglese e il Venezuela; essa si limiterebbe a stabilire i fatti che possono facilitare questa delimitazione, o presenterebbe un rapporto ai due governi;

Nel caso in cui i quattro membri di questa Commissione non andassero d'accordo, un membro neutrale sarebbe nominato dal Presidente della Repubblica svizzera e da un altro Capo di Stato. Il rapporto della Commissione servirebbe di base ai negoziati susseguenti tra le due parti interessate, in vista d'una delimitazione definitiva;

Se i negoziati fallissero, la questione verrebbe sottoposta ad un tribunale composto di due giudici, uno americano e l'altro inglese, ed assistito da un terzo giudice la cui neutralità fosse assicurata.

Il *Times*, commentando questo dispaccio, dice che questo progetto può essere onorevolmente accettato dall'Inghilterra.

Dispacci dal Venezuela dicono che quel governo non vuole negoziare direttamente coll'Inghilterra, ma che attenderà la decisione della Commissione americana.

***

Il *Novosti*, di Pietroburgo, pubblica il resoconto di una conversazione che ebbe il suo corrispondente a Sofia col ministro degli esteri di Bulgaria, sig. Naciovich. Il ministro si sarebbe espresso in questi termini:

« I bulgari hanno sofferto molto per l'avversione della Russia, ma non hanno mai dubitato della benevolenza dell'Impero dello Czar e riguardavano le antitesi come un semplice malinteso. Tutti i bulgari sono convinti della necessità della riconciliazione colla Russia ed esultano dalla gioia per la benevolenza dimostrata ai bulgari dallo Czar. Noi tutti vogliamo vivere in amicizia colla Russia.

« È stato sempre nostro intimo desiderio di avere una dinastia ortodossa. Stambuloff ha abusato dell'aspirazione dei bulgari per l'indipendenza. I bulgari saranno eternamente grati alla Russia se vorrà assecondare questa aspirazione. Una Bulgaria libera ed indipendente sarà sempre l'amica della Russia. L'indipendenza della Bulgaria corrisponde ai disegni della Russia ed agli interessi della pace in Bulgaria. Gli attuali governanti a Sofia che non furono mai in voce di russofili, si opponevano alla modificazione del paragrafo 38 della Costituzione perchè sapevano che ciò facendo danneggiavano il Principe Ferdinando agli occhi del popolo.

« La soluzione della questione bulgara sarà accolta con soddisfazione da tutte le Potenze, però che le Potenze della triplice alleanza desiderano, non meno della Russia, la pace e la tranquillità.

Il Sultano è pieno di benevolenza per la Bulgaria e noi speriamo che esso introdurrà delle riforme in Macedonia e rimuoverà tutte le difficoltà. »

***

Telegrafano da Sofia, 18 febbraio, alla *Neue Freie Presse* che la riconciliazione della Russia colla Bulgaria sarà sanzionata alle seguenti condizioni che il governo di Pietroburgo ha imposto a quello di Sofia:

La ricostituzione del gabinetto Stoiloff ancora nel corso di questo mese;

Il ministro Grekof andrà a Vienna in qualità di agente diplomatico in luogo dell'attuale agente, sig. Toncef il quale invece sarà nominato ministro degli esteri;

Amnistia per tutti gli emigrati politici e riassunzione in servizio degli ufficiali bulgari che, durante gli ultimi undici anni, hanno trovato ricetto nell'esercito russo;

Riforma dell'esercito bulgaro sul modello dell'esercito russo

***

Un telegramma da Atene alla stessa *Neue Freie* dice che gli avvenimenti di Bulgaria hanno prodotto un'enorme impressione in quei circoli politici i quali temono che essi possano influire sinistramente ed a danno della Grecia per ciò che riguarda la Macedonia.

Il giornale *Troia*, che è in voce d'ufficioso, scrive che nell'ultimo tempo il Sultano ha continuamente favorito le aspirazioni dei bulgari nella Macedonia, ed esprime la speranza che, in occasione della presenza a Costantinopoli del Ministro Stoiloff, esso non si sarà lasciato indurre a fare nuove concessioni.

L'organo dell'opposizione, *Asti*, raccoglie la fantastica notizia che, in primavera, il Re Alessandro di Serbia, si porterà ad Atene per trattare col Re Giorgio circa ad una alleanza tra la Serbia e la Grecia. Secondo l'*Asti* una tale alleanza sarebbe vista di buon occhio e favorita dall'Inghilterra, siccome quella che costituirebbe un contrappeso all'alleanza russo-bulgara.

LETTERE ED ARTI

Al Collegio Romano. — Ieri, nell'Aula Magna del Collegio Romano, ebbe luogo la conferenza del prof. Fradeletto, una della serie di queste simpatiche riunioni che la benemerita Società di Signore, sotto il patronato di S. M. la Regina, e la Presidenza della illustre Marchesa Adelaide Ristori del Grillo, ha da varî anni istituito per la istruzione letteraria, scientifica e morale della donna.

La fama del conferenziere e le attrattive un po' misteriose dell'argomento ch'egli si proponeva di svolgere: *La malattia della penna*, attrassero nella grande Aula del Collegio Romano un pubblico assai numeroso e scelto in cui prevaleva l'elemento femminino, e fu onorata, come il solito, dalla presenza di S. M. la Regina.

Il prof. Fradeletto ha tutte le doti del vero conferenziere; la prestanza della persona, la sonorità della voce, il calore dell'accento, forse in qualche punto un po' soverchio e con una leggera tendenza alla declamazione: insomma tutto ciò che in francese si dice *le fisique du rôle*.

Il conferenziere svolse nella sua conferenza tutte le ansie, i contrasti fra gli entusiasmi e gli sconforti, tra i propositi e la realtà da cui è assalito uno scrittore od un artista nell'atto della sua produzione.

Il quadro fu dipinto con vivacissimi colori, forse in qualche punto troppo vivaci: il conferenziere fece più della poesia, della bella, commossa e commovente poesia, che della osservazione biologica e psicologica che l'argomento avrebbe di preferenza reclamato. Mostrò una grande coltura, formata specialmente sugli scrittori francesi della modernità che continuano sempre ad attirare le simpatie e le ammirazioni, ed in parte le imitazioni dei nostri giovani letterati italiani, fra i quali il Fradeletto occupa meritatamente un posto distinto.

Certo noi ricordiamo del Fradeletto conferenze più alte e nel tempo stesso più pratiche di questa, forse quella profonda emozione dell'oratore con la cui descrizione egli aperse la conferenza e che non è minore di certo di quella dello scrittore, gli fece un po' accatastare le immagini ed esagerare nelle conclusioni pessimiste della sua diagnosi di questa malattia della penna, che, secondo lui, può in molti casi dare la paralisi della intelligenza e i conati sterili e nervosi della impotenza.

Comunque sia, il conferenziere fu pari alla sua fama, e gli applausi, con cui la conferenza si chiuse, come pure le congratulazioni di S. M. la Regina, gli devono aver mostrato che tale fu pure l'opinione dello sceltissimo pubblico di ieri.

L. F.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Giuochi olimpici in Atene. — La R. Legazione Ellenica in Roma a nome del Comitato costituitosi in Grecia per i giuochi olimpici, sotto la presidenza di S. A. R. il principe ereditario di Grecia, ha l'onore di invitare le varie Associazioni di scherma, residenti in Italia, perchè vogliano prendere parte a quei giuochi, che avranno luogo in Atene il 5 aprile 1896.

L'Associazione della stampa sta apprestando, per domenica prossima 23 corrente, alle ore 15 1|2, una grande festa da ballo pei bambini delle famiglie dei soci.

Marina mercantile. — Diretto a Genova è partito, ieri, da Montevideo il piroscafo *Manilla*, della N. G. I.

Necrologio. — Un dispaccio dell'*Agenzia Stefani* annunzia la morte del prof. Oreste Regnoli avvenuta ieri in Bologna alle ore 19.30.

Nato a Forlì il 24 febbraio 1816 dovette emigrare a Genova dopo la reazione del 1819. Ivi prese viva parte a tutti i movimenti politici che condussero alla riunione della patria. Ministro di Grazia e Giustizia del Governo della Romagna durante il periodo della rivoluzione adempì al suo ufficio con fermezza e moderazione.

Fu deputato per varie legislatore, facendo parte di Giunte e Commissioni importanti. Uscì dal Parlamonto nel sorteggio che si fece nella seduta del 2 marzo 1877 e rappresentava allora il 2° collegio di Bologna.

Da molti anni il Regnoli era professore di Codice civile alla Università di Bologna e le sue lezioni erano frequentatissime.

Lascia diversi dotti lavori che affermano la sua fama di valente giureconsulto e sociologo.

Roma. — SPETTACOLI DI QUESTA SERA:
Valle — *Madame Sans-Gene*, ore 21.

ESTERO

La Regina d'Inghilterra sul continente. — Il *Truth* annunzia che la regina Vittoria, sentendosi migliorata in salute, ha fissato la sua partenza per la Francia il 3 marzo prossimo, partendo da Porto Moreth di mattina sul yacht *Victoria and Albert*, per trovarsi alla sera a Cherbourg.

Il giorno dopo la Regina, che viaggerà sotto il titolo di contessa di Balmoral, prenderà posto nel suo treno donde non discenderà che a Nizza. Questa volta non più uno solo, ma due medici, viaggeranno colla Regina.

Scavi in Persia. — I giornali francesi assicurano che il Governo persiano ha accordato alla Francia il privilegio esclusivo di praticare degli scavi per tutta la distesa dell'Impero. I luoghi santi e venerati: moschee, cappelle, cimiteri, ecc., sono fuori da questo privilegio. Un delegato del governo dello Shah assisterà ai lavori dei francesi, ne faciliterà l'esecuzione e veglierà perchè le condizioni siano rispettate; un membro della legazione di Francia assisterà anche agli scavi. Le scoperte saranno così divise: la Persia si riserva i gioielli e gli oggetti d'oro e d'argento; i delegati francesi potranno acquistarne la metà a un prezzo equivalente; o se il governo persiano consente a disfarsi dell'altra metà, gli agenti francesi avranno la precedenza. Questi agenti potranno disegnare o *formare* tutte le sculture, statue o inscrizioni che essi scopriranno, e la metà di queste scoperte apparterrà di pieno diritto alla Francia.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MADRID, 20. — I cinque petardi esplosero nei giardini del Palazzo Reale, iersera, fra le 9,15 e le 9,30. Un lampione rimase spezzato.

Si crede che si tratti di un attentato anarchico o repubblicano.

MADRID, 20. — Si ha dall'Avana, in data di ieri, che il generale Prats sorprese l'accampamento dei capi insorti Verdejen, Varona e Sotolongo in Sierra Guanajales.

Gl'insorti fuggirono a Palvillas o Bravo.

LONDRA, 20. — Il *Daily News* ha da Vienna che il Principe Ferdinando partirà domani da Sofia per Costantinopoli.

LONDRA, 20. — Il disastro avvenuto a Johannesburg fu causato dall'esplosione di otto vagoni di dinamite.

Tutte le case, in un raggio di mezzo miglio, sono crollate.

Finora sono stati estratti dalle macerie quaranta cadaveri.

Furono trasportate all'Ospedale 200 persone gravemente ferite, delle quali parecchie poscia morirono.

VIENNA, 20. — I Parlamenti di Vienna e Budapest sono stati invitati dai rispettivi Governi a nominare deputazioni allo scopo di porsi d'accordo sulla ripartizione delle spese comuni in ordine alla rinnovazione del Compromesso fra l'Austria e l'Ungheria.

PORTO SAID, 20. — Il vapore tedesco *Kanzler*, che arenò ieri nel Canale, non è stato ancora rimesso a galla.

MARSIGLIA, 20. — Il generale Duchesne è qui giunto oggi, reduce dal Madagascar, e fu vivamente acclamato da grande folla.

PARIGI, 20. — *Camera dei Deputati.* — L'aula e le tribune sono gremite. Molti senatori assistono alla seduta. Grande animazione.

Chaudey chiede d'interpellare il Governo sulle dichiarazioni contraddittorie fatte dal Guardasigilli Ricard, nelle interpellanze svolte circa l'affare delle ferrovie del Sud.

Su proposta del Guardasigilli Ricard viene dichiarata aperta la discussione immediata dell'interpellanza Chaudey.

MADRID, 20. — In seguito all'esplosione di petardi, avvenuta iersera nei pressi del Palazzo reale, vennero arrestati alcuni individui sospetti.

Si conferma non esservi stata alcuna disgrazia di persone.

PARIGI, 20. — *Camera dei Deputati.* — *(Continuazione).* — Il deputato Chaudey protesta a nome dei repubblicani contro le accuse di non voler la luce; dichiara di essere pronto a seguire il Governo nella politica delle riforme, ma di non associarsi alle irregolarità da esso commesse.

L'oratore soggiunge che crede dover esaminare se il Ministro Guardasigilli non abbia introdotto la politica nell'amministrazione della giustizia. *(Interruzioni all'Estrema Sinistra — Applausi al Centro).*

PARIGI, 20. — I giornali pubblicano due documenti abissini.

Il primo è una relazione di Ras Mangascià a Menelik dopo il fatto d'armi di Amba Alagi.

Il secondo è una lettera indizzata da Menelik a persona di nazionalità estera.

In questa lettera Menelik dice che, malgrado le vessazioni e gli oltraggi che furono commessi dagli Italiani, invitando al tradimento i Ras fedeli, egli ha esitato ad attaccare gli italiani perchè voleva evitare lo spargimento di sangue cristiano e perchè credeva che le potenze europee avrebbero loro dato consigli di saggezza.

Quindi Menelik racconta il combattimento di Amba Alagi.

PORTO SAID, 20. — In seguito all'arenamento del vapore tedesco *Kanzler*, la navigazione del Canale è interrotta. 26 navi aspettano che sia ripresa per poter transitare.

PARIGI, 20. — *Camera dei Deputati* — *(Continuazione).* — Il Guardasigilli Ricard, rispondendo all'interpellanza Chaudey, dice che, invitato da un ordine del giorno formale della Camera ad accertare tutte le responsabilità nell'affare delle ferrovie del Sud, aveva l'obbligo di sorvegliare in qual modo il giudice incaricato di procedere ad una nuova istruttoria intendesse il proprio dovere. La Camera dirà chiaramente se il Guardasigilli debba proseguire il compito affidatogli.

Passando poi a dare spiegazioni sulle irregolarità della procedura, il Ministro Ricard nega di essere intervenuto nella nomina di Le Poittevin a successore del giudice istruttore Rempler, afferma la regolarità di quella nomina, e smentisce che Rempler abbia scritto in proposito una lettera di protesta.

Ricard soggiunge che egli aveva pregato il Procuratore generale della Repubblica di affrettare l'istruttoria e che il Procuratore ne informò Rempler, il quale si limitò ad accusare ricevuta di tale comunicazione.

Questa lettera non potrà essere conosciuta che alla fine dell'istruttoria.

Il Guardasigilli, Ricard, smentisce che egli abbia voluto mescolare la politica nell'amministrazione della giustizia e dirigere l'azione della giustizia contro alcune determinate persone. L'oratore conclude: La Camera dirà se vuol accordare ancora la fiducia al Guardasigilli. *(Vivi applausi all'Estrema Sinistra).*

BELGRADO, 20. — La Scupstina è stata chiusa con un Ukase reale.

PARIGI, 20. — *Camera dei Deputati* — *Continuazione.* — Barthou appoggia l'interpellanza Chaudey e sostiene che il Guardasigilli Ricard conosceva l'esistenza della lettera di Rempler prima delle ultime interpellanze. Soggiunge che, per confessione del Procuratore generale della Repubblica, la lettera di Rempler era talmente violenta, che questi la modificò dietro invito del Procuratore stesso.

Inoltre Barthou rimprovera a Ricard di aver chiesto un'istruttoria complementare sopra un sindacato legalmente costituito e sopra fatti, i quali, sebbene condannabili dal punto di vista morale e parlamentare, non cadono però sotto l'azione della legge. *(Triplice salva d'applausi al Centro. — Frequenti e violente interruzioni all'Estrema Sinistra).*

Il Guardasigilli Ricard dichiara ignorare i fatti addotti da Barthou. Dice che, se avesse conosciuto la lettera violenta di Rempler, avrebbe preso contro di lui provvedimenti disciplinari. Rivendica pel suo ufficio di Guardasigilli il diritto e il dovere di non serbare presso di sè i documenti che interessano l'istruttoria.

Conchiude che egli continuerà a mantenere la stessa attitudine se la Camera gli conserverà la sua fiducia. *(Applausi a Sinistra).*

Ribot ritiene che la politica generale si trova in causa nell'incidente di cui si tratta. Constata esservi due tendenze tra gli amici del Gabinetto. Gli uni cercano di evitare un conflitto tra i pubblici poteri, mentre gli altri trascinano il Governo in una via pericolosa. È tempo ancora di riflettere; domani sarà troppo tardi. *(Applausi al Centro).*

Il Presidente del Consiglio, Bourgeois, risponde che, nella presente discussione, la politica generale domina la questione di fatto e che le votazioni nelle due Camere dettero eguali risultanze contrarie relativamente all'incidente Ricard ed al voto di certe leggi.

Soggiunge che il Guardasigilli avendo convinto il Gabinetto che egli ha voluto adempiere il suo mandato conformemente al voto della Camera e del paese, l'intero Gabinetto è pienamente solidale con lui. Si tratta dunque di una questione di fiducia tra la Camera e l'intero Gabinetto. *(Applausi a Sinistra).*

Il Presidente del Consiglio conchiude dicendo che il Gabinetto, sempre sollecito nel difendere la proprietà individuale e l'ordine pubblico, deplora il conflitto tra i due rami del Parlamento. Però non può inchinarsi dinanzi al Senato, fintantochè la Camera gli conserverà la sua fiducia. *(Vivi applausi a Sinistra).*

Vengono presentati sette ordini del giorno.

Il Presidente del Consiglio, Bourgeois, accetta quello di Sarrien, così concepito:

« La Camera, confermando il voto del 13 corr., rinnova la sua fiducia nel Governo e passa all'ordine del giorno ».

Poincaré domanda che si voti per divisione e dice che se gli avversari vi si rifiutano, è perchè hanno paura.

Bourgeois chiede che queste parole siano ritirate.

Poincaré le mantiene.

Ne segue una viva agitazione.

Si vota per divisione sulla precedenza da darsi all'ordine del giorno Sarrien su quello Chaudey, che è così concepito:

« La Camera, perseverando nel voler fare la luce e risoluta a far rispettare l'indipendenza della giustizia, passa all'ordine del giorno ».

La precedenza in favore dell'ordine del giorno Sarrien è approvata con 283 voti contro 238.

L'ordine del giorno Sarrien è approvato con 310 voti contro 185.

Lasserre presenta un articolo addizionale così concepito: « La Camera, deplorando l'intervento del Guardasigilli nelle istruttorie giudiziarie in corso, passa all'ordine del giorno ».

Questo articolo addizionale, respinto dal Governo, viene pure respinto dalla Camera con 279 voti con[tro] [illegible].

PARIGI, 20. — Durante l'odierna seduta della Camera, Poincaré disse a Bourgeois: « Se voi vi riparaste dietro un ordine del giorno che approvi la vostra politica generale, fareste mostra di aver paura. »

Al termine della seduta, il Presidente del Consiglio, Bourgeois, mandò i suoi rappresentanti a Poincaré per chiedere di spiegazioni.

i rappresentanti di Bourgeois e di Poincarè si riuniranno probabilmente nella serata.

Si credo che l'incidente verrà appianato.

BERLINO, 20. — Il Consiglio federale ha festeggiato, stasera, il venticinquesimo anniversario della fondazione dell'Impero.

Il Cancelliere, principe di Hohenlohe, fece un brindisi all'Imperatore, ai Principi tedeschi ed allo città libere. Egli disse: So bene che al mio posto dovrebbe trovarsi un uomo più grando, un uomo che il popolo tedesco venera, dopo il Grande Imperatore Guglielmo I, come fondatore dell'Impero.

Il Cancelliere ricordò quindi i grandi sacrifici fatti dai Principi tedeschi, allorchè aderirono patriotticamente all'Impero. Il movimento nazionale dal 1848 al 1870 dovette contare sull'aumentata coscienza del valoro degli Stati tedeschi. Anche l'Imperatore che custodisce fedelmente i diritti dei confederati, conta su questa coscienza. Possiamo in ogni tempo fare assegnamento sull'armonica cooperazione dei membri dell'Impero. Esprimiamo la nostra gratitudine verso i Principi, gridando: *Viva l'Imperatore! Viva i Principi e le città libere!*

BERLINO, 21. — Ha avuto luogo iersera il pranzo della Dieta della Provincia di Brandemburgo.

L'Imperatore, rispondendo ad un brindisi, fece un eloquente discorso. Egli ricordò la sua recente visita al campo di battaglia di Metz, dove, cogli occhi pieni di lagrime, promise gratitudine verso i reggimenti brandemburghesi, che su quel campo lasciarono la vita pel loro Re.

L'Imperatore fece poi una descrizione della grandiosa festa per l'inaugurazione del Canale fra il Mare del Nord ed il Mare Baltico, costruito a difesa contro chicchessia e dedicato alla memoria sacra dell'Imperatore Guglielmo I. Dichiarò avere fiducia in Dio, al quale la Germania deve tutto. Evocò i ricordi delle vergini tedesche che con gioia dettero i loro genitori alla patria.

L'Imperatore concluse invitando a lavorare pel bene della patria e in memoria di Guglielmo I.

PARIGI, 21. — Dopo avere esaminato il rosoconto della seduta della Camera di ieri, i rappresentanti del Presidente del Consiglio, Bourgeois, e del deputato Poincarè, riconobbero che l'incidente non poteva avere alcun seguito.

LONDRA, 21. — Lo *Standard and Diggers News* di Johnnesburg dice che il noto disastro fu prodotto da dieci vagoni di dinamite, che, rimasti tre giorni al sole, scoppiarono, mentre si procedeva al loro scarico. Finora sono stati trovati cento cadaveri.

Fu aperta una sottoscrizione in favore delle vittime, la quale oltrepassa già 1,500,000 franchi.

MADRID, 21. — Si ha dall'Avana: « Maceo colla sua banda attaccò Jaruco, dove incendiò il carcere e parecchie case dei sobborghi. La popolazione si difese e fu poi soccorsa dalle truppe del Governo, che uccisero 12 insorti, ferendone molti.

« La banda di Gomez, attaccata dalle truppe del Governo, fuggì, dopo aver subito alcune perdite. »

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 20 febbraio 1896

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50.60

Barometro a mezzodì. 762.0
Umidità relativa a mezzodì 65
Vento a mezzodì . . . . Nord debole.
Cielo . . . . coperto.
Termometro centigrado . . . . . . Massimo 11.°9. Minimo 2.°9.

Pioggia in 24 ore: — —

Li 20 febbraio 1896.

In Europa pressione elevatissima sulla Russia, depressione al NW, estendentesi alla Francia. Mosca 785; Berlino, Budapest 770; Perpignano, Bruxelles 760; Brest 752; Ebridi 745.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso 5 a 6 mm. al N, e Centro, 6 a 7 al S; pioggiarelle in Sardegna, nebbie e qualche brinata al N; temperatura aumentata.

Stamane: cielo piovoso in Sardegna, generalmente coperto altrove; venti deboli intorno al levante.

Barometro a 761 mm. in Sardegna, a 763 in Sicilia, a 764 altrove.

Mare calmo.

Probabilità: venti freschi intorno al levante; cielo nuvoloso con pioggie; mare mosso o agitato.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 20 febbraio 1896.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	coperto	calmo	15 3	8 5
Genova	coperto	calmo	12 1	9 0
Massa Carrara	1/4 coperto	calmo	17 5	3 6
Cuneo	sereno	—	9 7	1 4
Torino	sereno	—	9 6	1 8
Alessandria	coperto	—	7 9	4 2
Novara	caligine	—	10 4	0 5
Domodossola	1/2 coperto	—	10 8	0 8
Pavia	3/4 coperto	—	11 0	1 7
Milano	3/4 coperto	—	10 7	2 1
Sondrio	1/2 coperto	—	8 9	— 1 0
Bergamo	caligine	—	10 1	3 3
Brescia	3/4 coperto	—	11 2	3 2
Cremona	3/4 coperto	—	10 8	1 0
Mantova	3/4 coperto	—	10 4	1 8
Verona	coperto	—	13 4	3 9
Belluno	3/4 coperto	—	11 3	— 0 4
Udine	1/2 coperto	—	10 4	0 0
Treviso	coperto	—	9 9	1 0
Venezia	1/2 coperto	calmo	9 0	0 6
Padova	nebbioso	—	9 6	0 2
Rovigo	nebbioso	—	11 8	0 7
Piacenza	coperto	—	10 3	2 0
Parma	coperto	—	12 2	0 2
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	11 2	0 8
Modena	1/4 coperto	—	11 9	1 0
Ferrara	3/4 coperto	—	11 9	1 0
Bologna	1/4 coperto	—	11 2	2 3
Ravenna	3/4 coperto	—	15 1	— 1 4
Forlì	1/2 coperto	—	11 0	0 0
Pesaro	coperto	calmo	8 5	2 7
Ancona	coperto	calmo	9 7	3 8
Urbino	coperto	—	10 3	3 5
Macerata	coperto	—	12 1	4 8
Ascoli Piceno	piovoso	—	11 5	4 1
Perugia	coperto	—	10 7	3 3
Camerino	coperto	—	10 1	3 7
Pisa	coperto	—	12 8	—
Livorno	coperto	calmo	14 0	5 3
Firenze	coperto	—	11 8	0 5
Arezzo	3/4 coperto	—	11 3	2 4
Siena	—	—	—	—
Grosseto	3/4 coperto	—	13 0	8 8
Roma	coperto	—	12 2	2 9
Teramo	3/4 coperto	—	13 4	2 9
Chieti	coperto	—	11 0	1 0
Aquila	coperto	—	9 2	1 3
Agnone	coperto	—	13 3	3 0
Foggia	3/4 coperto	—	15 0	3 0
Bari	3/4 coperto	calmo	11 9	3 9
Lecce	coperto	—	15 7	4 5
Caserta	coperto	—	13 6	5 0
Napoli	coperto	calmo	11 6	7 0
Benevento	coperto	—	14 5	2 4
Avellino	coperto	—	11 6	— 4 3
Salerno	—	—	—	—
Potenza	coperto	—	9 4	1 9
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	7 3	— 2 0
Reggio Calabria	coperto	calmo	12 2	7 5
Trapani	coperto	calmo	17 3	9 7
Palermo	coperto	calmo	15 2	2 5
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	12 0	10 0
Caltanissetta	nebbioso	—	14 6	3 0
Messina	coperto	mosso	13 4	8 3
Catania	coperto	calmo	11 4	5 2
Siracusa	coperto	calmo	12 6	4 4
Cagliari	piovoso	calmo	19 0	7 0
Sassari	piovoso	—	14 5	6 3

LISTINO UFFICIALE della Borsa di Commercio di Roma del dì 20 febbraio 1896.

GODIMENTO	VALORI no. n.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
1 gen. 96			RENDITA 5 % 1ª grida		— —	91,10 37½ 32½ 35		— —
			RENDITA 5 % 2ª grida	91,25	91 25			— —
»			detta in cartelle di L. 50 a 200	91,35	— —			— —
			detta » di L. 5 a 25		— —			— —
»			detta 4½ %		— —			102 10(1)*
			detta 4 %		— —			92 —(2)*
1 ott. 95			detta 3 % 1ª grida		— —			— —
			detta 3 % 2ª grida		— —			55 50(3)*
»			Certificati sul Tesoro Emissione 1860/64.		— —			101 50
»			Obbligaz. Beni Ecclesiastici 5 % (stamp.).		— —			97 —
»			Prestito Romano Blount 5 %		— —			100 25
1 dic. 95			» Rothschild		— —			107 —
			Obblig. Municipali e Cred. Fondiario.		Cor. Med.			
1 gen. 96	500	500	Obbl. Municipio di Roma 5 %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	dette 4 % 1ª Emissione		— —			480 —
»	500	500	dette 4 % 2ª a 8ª Emissione		— —			468 —
1 giu. 95	500	500	Obbl. Comune di Trapani 5 %		— —			497 —
1 ott. 95	500	500	» Cred. Fond. Banco S. Spirito	311	— —			— —
»	500	500	» » » Banca d'Italia 4 %		— —			490 —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			499 —
»	500	500	» » » Banco di Sicilia		— —			— —
»	500	500	» » » » di Napoli		— —			— —
»	500	500	» » » Op.ª di S. Paolo 5 %		— —			— —
»	500	500	» » » » » 4½ %		— —			— —
1 ott. 95	500	500	» » » dell'Ist. Italiano 4½ %		— —			498 —
			Azioni Strade Ferrate.					
1 gen. 96	500	500	Az. Ferr. Meridionali		— —			650 —
»	500	500	» » Mediterranee		— —			492 —
1 lug. 93	250	250	» » Sarde (Preferenza)		— —			— —
1 apr. 95	500	500	» » Palermo, Marsala, Trapani, 1ª e 2ª Emissione		— —			— —
1 lug. 93	500	500	» » della Sicilia		— —			— —
			Azioni Banche e Società diverse.					
1 gen. 96	1000	700	Az. Banca d'Italia		— —			760 —
1 gen. 93	1000	1000	» » Romana		— —			350 —
1 lug. 93	300	300	» » Generale		— —			50 —
1 gen. 95	250	250	» » di Roma		— —			100 —
1 gen. 89	83,33	83,33	» » Tiberina		— —			— —
1 ott. 91	500	500	» » Industriale e Commerciale		— —			— —
1 lug. 93	500	400	» Soc. di Credito Mobiliare Italiano		— —			— —
1 gen. 88	500	500	» » di Credito Meridionale		— —			— —
15 ott. 95	500	500	» » Anglo-Rom.ª per l'Illuminaz. di Roma col Gas ed altri sistemi.		— —	860 866		— —
1 gen. 96	500	500	» » Acqua Marcia		— —			1210 —
1 gen. 93	500	500	» » Italiana per Condotte d'acqua.		— —	190½ 190 191 191 ½		— —
1 lug. 92	500	500	» » Immobiliare		— —	15		— —
1 gen. 94	150	150	» » dei Molini e Magazz. Generali.		— —	12		— —
1 gen. 89	100	100	» » Telefoni ed App.i Elettriche		— —			— —
1 gen. 96	300	300	» » Generale per l'Illuminazione		— —			210 —
1 apr. 95	125	125	» » Anonima Tramway-Omnibus		— —	209 08½ 08 07½ 07		— —
1 gen. 89	150	150	» » Fondiaria Italiana		— —			— —
1 ott. 90	250	250	» » delle Min. e Fond. Antimonio		— —			— —
»	200	200	» » dei Materiali Laterizi		— —			— —
1 gen. 96	500	500	» » Navigazione Generale Italiana.		— —			310 —
1 gen. 90	250	250	» » Metallurgica Italiana.		— —			— —
1 gen. 94	250	250	» » della Piccola Borsa di Roma		— —			130 —
			» » Caoutchouc		— —			— —
			» » An. Piemontese di Elettricità.		— —			— —
1 gen. 93	250	250	» » Risanamento di Napoli		— —	28½		— —
1 gen. 95	250	250	» » di Credito e d'Industria edilizia		— —			— —
	500		» » Industriale della Valnerina		— —			— —
1 gen. 96	500		» » « Credito Italiano »		— —			545 —

(1) picc. pezzi 102,75 — (2) picc. pezzi 92,70 — (3) picc. pezzi 56,50. — * A chiarimento: per pezzi piccoli 4 % s'intende da L. 4 a L. 40, incluso - 4½ da L. 3 a L. 45, incluso - Per dette Rendite spezzate gli spezzati sono, da L. 80 a L. 100 per il 4 %; da L. 45 a L. 300 per il 4½ %

GODIMENTO	VALORI nomin.	VALORI versato	VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE IN BORSA	PREZZI IN CONTANTI	Cor. Med.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	PREZZI nominali
			Azioni Società Assicurazioni.					
giu. 95	100	100	Az. Fondiaria - Incendio	...	— —	...	...	87 —
»	250	125	» » - Vita	...	— —	...	...	215 —
			Obbligazioni diverse.					
gen. 96	500	500	Obbl. Ferrov. 3 0/0 Emiss. 1887-88-89 .	...	— —	...	...	284 —
lug. 93	1000	1000	» » Tunisi Goletta 4 % (oro)	...	— —	...	...	— —
gen. 96	500	500	» Strade Ferrate del Tirreno . . .	...	— —	...	...	450 —
ott. 94	500	500	» Soc. Immobiliare	...	— —	...	...	275 —
»	250	250	» » » 4 %	...	— —	...	...	100 —
»	500	500	» » Acqua Marcia	...	— —	...	...	512 —
»	500	500	» » SS. FF. Meridionali . . .	...	— —	...	...	— —
lug. 91	500	500	» » FF. Pontebba Alta Italia. .	...	— —	...	...	— —
ott. 95	500	500	» » FF. Sarde nuova Emiss. 3 .	...	— —	...	...	— —
»	300	300	» » FF. Palermo, Marsala, Trapani I. S. (oro).	...	— —	...	...	— —
lug. 93	500	500	» » FF. Second. della Sardegna.	...	— —	...	...	— —
»	250	250	» » FF. Napoli-Ottaiano (5 % oro)	...	— —	...	...	170 —
	500	500	» » Industriale della Valnerina.	...	— —	...	...	— —
»	500	500	Buoni Meridionali 5 %	...	— —	...	...	— —
			Titoli a Quotazione Speciale.					
	25	25	Obb. prestito Croce Rossa Italiana . .	...	— —	...	...	— —

CONTO	CAMBI		Prezzi fatti	Nominali	INFORMAZIONI TELEGRAFICHE sul corso dei cambi trasmesse dai sindacati delle borse di: FIRENZE	GENOVA	MILANO	NAPOLI	TORINO
2	Francia . . .	90 giorni .	— —	109 17½	— —	— —	— —	— —	— —
	Parigi	Chêque . .	— —	109 80	109 80	109 80 85	109 80	109 95 85	109 80
2	Londra	90 giorni .	— —	27 50½	27 56 52	— —	— —	— —	— —
	»	Chêque . .	27 65	— —	— —	27 67 68½	27 67	27 70 65	27 69
	Vienna-Trieste .	90 giorni .	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Germania . . .	Chêque . .	— —	— —	— —	135 15 30	135 25	135 70 20	135 32½

Risposta dei premi . 27 febbraio — Compensazione . . . 28 febbraio
Prezzi di Compensaz. 27 » — Liquidazione . . . . 29 »

Sconto di Banca 5 % — Interessi sulle Anticipazioni 5 %

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE GENNAIO 1896

Rendita 5 %	91 40	Azioni Soc. Gener. Illuminaz.	210 —
detta 4½ %	102 —	» » Tramway-Omnib.	209 —
detta 4 %	91 40	» » Molini Mag. Gen.	31 —
detta 3 %	55 50	» » Immobiliare . .	41 —
Prestito Rothschild 5 % .	107 —	» » Navig. Gen. Ital.	290 —
Obb. Città di Roma 4 % .	460 —	» » Metallurgica Ital.	— —
» Cred. Fond. S. Spirito .	332 —	» » Piccola Borsa .	130 —
» » » B. Nazion.	490 —	» » Risanamento . .	30 —
» » » »	498 —	» » An. Piem. Elett.	160 —
Azioni Ferr. Meridionali . .	642 —	» » Fondiaria Incend.	82 —
» » Mediterranee .	485 —	» » » Vita .	210 —
» Banca d'Italia . . .	760 —	» » Ferr. Sarde . .	310 —
» » Romana . . .	350 —	» » Credito Italiano.	545 —
» » Generale. . .	50 —	» » Ind. Valnerina .	— —
» Banco di Roma. . .	100 —	» » Acciaierie. . .	— —
» Banca Tiberina. . .	— —	Obb. Soc. Immob. 5 % . .	280 —
» Soc. Industriale . .	— —	» » » 4 % . .	100 —
» » Cred. Mobiliare.	— —	» » Ferroviarie . . .	285 —
» » Gas	825 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano .	170 —
» » Acqua Marcia .	1176 —	» » del Tirreno . .	445 —
» » Condotte d'acqua	180 —	» » Fond. Ist. Italiano	498 —

Media dei corsi del Consolidato Italiano a contanti

nelle varie Borse del Regno.

19 febbraio 1896.

Consolidato 5 %	L.	93 40
Consolidato 5 % senza la cedola del semestre in corso	»	91 40
Consolidato 3 % nominale	»	55 45
Consolidato 3 % senza cedola nominale . .	»	54 25

Il Presidente
R. TITTONI.

Per il Sindaco: GAETANO MATTEI.

Visto: Il Deputato di Borsa: ALESSANDRO RUGGERI.

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. — Tipografia delle Mantellate — *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.